AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Legislativo
PEC: …..

OGGETTO: Richiesta di parere sul regolamento recante integrazione del DM 10 aprile 1996, n.296, concernente i casi di esclusione del diritto di accesso con riferimento ai documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto lo schema di regolamento recante integrazione al Decreto Ministeriale 10 aprile 1996, n. 296 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con riferimento i documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico.

Il MISE, avendo ravvisato l'esigenza di integrare il predetto Decreto n. 296 del 1996 - con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 - relativamente a quei documenti formati dal Ministero stesso o rientrati nella sua disponibilità che l'amministrazione ritiene sottratti all'accesso, sottopone alla Commissione il nuovo schema di regolamento.

In particolare il MISE ha ritenuto di dover includere tra i documenti sottratti all'accesso i "*documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software utilizzati dal Centro di valutazione e certificazione nazionale, di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n 105, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019 n. 133*", così aggiungendo la lettera "i-bis" all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296.

Nella allegata relazione illustrativa il MISE precisava quanto segue:

"Il decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" individua il perimetro nazionale di cybersecurity costituito da soggetti pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali, economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. I soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica sono tenuti a sottoporre all'esame del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), operante presso il Ministero dello sviluppo economico, specifici

beni, sistemi e servizi ICT prima della loro acquisizione nel caso in cui questi debbano essere utilizzati nell'ambito degli asset "critici" delle proprie reti, individuati ai sensi del medesimo provvedimento. Il CVCN può in particolare effettuare, direttamente o attraverso laboratori accreditati, test specifici per valutare la sicurezza dell'oggetto da acquisire. All'esito di tali test è subordinata l'acquisizione dell'oggetto da parte del soggetto incluso nel perimetro nazionale di cybersecurity di cui al decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133. Il fornitore del bene, sistema o servizio da valutare potrebbe, in caso di esito negativo dei test, richiedere l'accesso alla documentazione relativa alle metodologie e procedure di test ai sensi della legge 241/1990. Al riguardo si evidenzia che i test saranno effettuati sulla base di metodologie non standardizzate e la cui divulgazione, considerati i delicati e complessi profili della materia in questione, potrebbe inficiare l'efficacia e la sicurezza del sistema istituito con il Decreto-legge suddetto. Al fine di assicurare la riservatezza di tali documenti, si è ritenuto quindi opportuno di integrare l'elenco dei casi in cui i documenti formati dal Ministero dello sviluppo economico o comunque rientranti nella sua disponibilità sono sottratti al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, con l'inserimento di una nuova categoria. Il decreto è pertanto costituito da un solo articolo che prevede l'integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico, con l'inserimento della lettera i-bis, ai fini dell'esclusione dai diritti di accesso ai documenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico dei documenti relativi alle procedure e metodologie di test effettuate dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133 ".

Sulla richiesta di parere la Commissione osserva quanto segue.

Secondo quanto formulato dalla amministrazione richiedente, si rileva che l'integrazione del Decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 296 1996, con l'inserimento tra i casi esclusione dei "*documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software utilizzati dal Centro di valutazione e certificazione nazionale, di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n 105, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019 n. 133"* - alla lettera "i- bis" all'art. 1 comma 1 - rientra pienamente nella previsione dell'art. 24 della Legge 241/'90 "Esclusione dal diritto di accesso", che demanda alle amministrazioni la individuazione delle ipotesi di esclusione dall'accesso dei documenti dalle stesse detenuti, per la salvaguardia dei prevalenti interessi menzionati nello stesso.

Pertanto il parere della Commissione a tale modifica è favorevole.

Ricorrente: Associazione ….. Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

La Associazione ….. - ….. Onlus, in data 8 maggio 2020, ha presentato una istanza d'accesso rivolta Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "*gli atti di tutto il procedimento istruttorio*" inerente "*l'archiviazione del procedimento di assoggettabilità a VIA"* dell'aeroporto di ….. "*derivante dalla richiesta di archiviazione di ENAC, motivata dallo stesso Ente, per l'impatto derivante sul trasporto aereo a causa del Covid 19*".

Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di soggetto "interessato" ai fini della sicurezza pro-attiva "*sulla base del Regolamento UE 376/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 3 Aprile 2014 pubblicata il 24/4/2014 G.U.U.E.*" ed alla relativa "*facoltà di effettuare verifiche tecnico-documentali a fronte delle quali sono possibili segnalazioni di illegittimità - irregolarità*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua*, la Associazione ….., come rappresentata, adiva la Commissione con ricorso del 10 giugno affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Con sopravvenuto provvedimento del ….. l'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo una carenza di interesse all'accesso in capo alla richiedente, precisando altresì che la documentazione richiesta è pubblicata ed è rinvenibile sul portale delle valutazioni ambientali di cui è indicato il link.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e meritevole di accoglimento considerato che la documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale", ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005, apparendo altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta *de qua*, in considerazione della qualità – in capo alla ….. - di associazione portatrice di interessi ambientali proprio correlati alla situazione dell'aeroporto di …..

La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto quantomeno a quella parte di documentazione che non sia stata oggetto di pubblicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di …..

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato alla Sede di ….. dell'INPS una istanza di accesso datata ….. chiedendo numerosa documentazione inerente diversi procedimenti dal medesimo avviati e relativi alla propria posizione lavorativa e previdenziale, con particolare riferimento alle domande di riscatto.

Motivava la richiesta con riferimento alla necessità di tutela dei propri "*interessi giuridicamente rilevanti connessi ai danni causatimi dalla illegittima attività (istruttoria e decisoria) da parte dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi e dell'istruttoria per i procedimenti amministrativi indicati in premessa, nonchè per la loro abnorme ed ingiustificata durata*", nonché ai propri interessi relativi al procedimento di riscatto.

L'amministrazione adita (dopo aver proceduto ad un primo invio di documentazione, ritenuto dal richiedente non satisfattivo) con provvedimento del 22 maggio 2020 accoglieva l'istanza di accesso all'intero fascicolo del richiedente invitandolo a recarsi presso gli uffici preposti, in una data indicata, ovvero a voler fissare un diverso appuntamento.

Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato avverso un provvedimento di integrale accoglimento dell'istanza di accesso in oggetto. La amministrazione precisa altresì che il sig. ….. ha presentato alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il ….. ricorsi nell'ambito dei quali ha richiesto alla Corte di ordinare l'esibizione dei medesimi documenti oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può configurarsi come *atto di diniego* avendo l'amministrazione dichiarato di accogliere l'istanza, invitando il richiedente ad esercitare l'accesso all'integrale fascicolo di interesse. Il ricorso pertanto non è avverso un diniego ma attiene, si osserva, alle "modalità di esercizio" del diritto di accesso e deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.

La Commissione, solo in ossequio alla propria funzione interpretativa e di garanzia della trasparenza, osserva che deve considerarsi indubbia la possibilità per il richiedente di esercitare l'accesso

per via telematica, come previsto dall'art. 13 del DPR 184/2006. D'altro canto qualora la documentazione richiesta sia molto numerosa ed attenga a diversi procedimenti - come nel caso di specie - appare condivisibile la richiesta della amministrazione di consentire un accesso tramite appuntamento con individuazione dei documenti di effettivo interesse, anche in considerazione del fatto che, in merito agli stessi procedimenti, l'accesso è già stato parzialmente esercitato e la documentazione inviata dalla amministrazione non è stata ritenuta satisfattiva dal richiedente. La Commissione ritiene pertanto che – in linea generale - qualora il richiedente si trovi nella impossibilità di recarsi personalmente ai fini dell'esercizio dell'accesso, insistendo per l'invio telematico, potrà precisare la propria domanda ostensiva, dettagliandola, ovvero l'amministrazione potrà procedere ad invii scaglionati secondo le possibilità organizzative degli uffici, nel rispetto del principio di buon andamento della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico / ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

FATTO

La ….., in persona del legale rappresentante ….., ha presentato in data 20 febbraio 2020 un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Generale delle Risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico, richiedendo di ottenere copia autentica in formato digitale dei seguenti documenti:

"La corrispondenza intercorsa tra i seguenti indirizzi e-mail del Ministero dello Sviluppo Economico:

1. …..
2. …..
3. …..
4. …..

ed i seguenti uffici e strutture afferenti al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia ICE:

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico,
2. La Divisione IV - Indirizzo sull'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy, rapporti con le regioni Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico;
3. La Direzione generale dell'agenzia ICE;
4. L'ufficio coordinamento della promozione del Made in Italy dell'agenzia ICE;
5. L'ufficio servizi formativi dell'agenzia ICE;
6. Il Coordinatore Didattico del Global Startup Program.

dal ….. al ….., circa un percorso integrato di sviluppo all'estero denominato Global Start up Program".

Motivava l'istanza con riferimento alla propria partecipazione "in qualità di ….. al bando Global Start up Program, Avviso pubblico di partecipazione per 120 start up pubblicato in data 6 Marzo 2019". Nel ricorso la ….. ha precisato che la stessa è risultata "ammessa all'iniziativa in oggetto e, successivamente, a seguito del completamento con successo della fase di formazione prevista dalla medesima iniziativa, si è vista esclusa dalla partecipazione della fase estera prevista dal medesimo bando a completamente del progetto". Evidenziava il proprio "interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22

della L. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase estera dell'iniziativa, in relazione a vicende che potrebbero aver leso un diritto soggettivo" della stessa.

Con provvedimento del ….. il Dirigente dell'Ex Divisione ….. - Sistemi Informativi, trasformazione digitale della Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio dichiarava "*Il procedimento per il quale è stata presentata la richiesta di accesso agli atti amministrativi è riferito ad un progetto per il sostegno e lo sviluppo delle start up italiane con potenzialità di sviluppo internazionale, denominato Global Start up Program, nella titolarità dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane — ICE, agenzia istituita dall'art. 14, commi 17-27, del decreto legge n. 98 del 06.07.2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. attualmente vigilata dal Ministero affari esteri e cooperazione internazionale. Nell'inoltrare alla stessa, qui contestualmente, le esigenze conoscitive della S.V., appare necessario precisare che ai fini delle competenze dello scrivente Ufficio l'istanza non afferisce una fase procedimentale autonoma per questa Amministrazione e le specificate funzioni sono a supporto di tutti gli Uffici prive di alcuna connotazione subprocedimentale*".

Inoltrava così l'istanza all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, individuata quale amministrazione competente ai fini dell'accesso.

A tal riguardo la Commissione evidenzia che l'odierna ricorrente aveva già presentato un ricorso avverso l'ICE relativamente alla propria istanza di accesso agli atti alla stessa Agenzia presentata ed avente ad oggetto, in sostanza, tutti i documenti amministrativi – anche quelli interni e non, prodromici ed interpretativi e tutti gli altri puntualmente indicati- relativi al "Global Start up Program Avviso Pubblico di partecipazione per 120 start up …..".

Con riferimento a tale gravame la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2020, aveva accolto il ricorso relativamente a tutti i documenti amministrativi relativi alla procedura cui la ricorrente ha partecipato invitando l'ICE a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione - e nei limiti della stessa con riferimento ad una parziale inesistenza della documentazione ed una parziale cessazione della materia del contendere. Nell'ambito della motivazione di tale decisione la Commissione faceva un espresso riferimento alla problematica della "corrispondenza" per rispondere ad una delle eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente, relative all'oggetto della richiesta ostensiva. La Commissione aveva modo di precisare ciò che segue "*il costante riferimento della amministrazione alla "corrispondenza" – laddove la ricorrente aveva chiesto "atti interni e non" oppure "documenti amministrativi" - appare fuorviante ed improprio: laddove si tratti di comunicazioni immediatamente riferentisi alla procedura in oggetto, queste non possono essere contraddistinte come "corrispondenza", così a voler suggerire una natura riservata delle stesse. Se tali comunicazioni esistono e si riferiscono alla procedura esse rivestono la natura di documenti amministrativi. Devono considerarsi sottratte all'accesso solo le corrispondenze che possono essere definite "private", intercorrenti pertanto tra due soggetti privati o aventi un oggetto di natura personale e comunque quelle non attinenti alla procedura de qua. Pertanto saranno accessibili le*

comunicazioni sia provenienti dalle startup partecipanti che non potranno opporsi all'accesso deducendo una mera e generica necessità di tutela della privacy ma che dovranno evidenziare, eventualmente, la sussistenza di un segreto industriale o commerciale ecc. meritevole di tutela da parte della amministrazione. Lo stesso è a dirsi per le comunicazioni intercorse tra i soggetti amministrativi menzionati negli altri punti della istanza: qualora l'oggetto delle comunicazioni non sia personale ed attenga alla procedura de qua le stesse dovranno essere ostese. I dati personali eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso possono comunque essere oggetto di oscuramento ai fini di tutela della privacy."

In seguito a tale decisione la ….. presentava alla Commissione un ricorso, trattato nel *plenum* del 27 Maggio 2020, rivolto contro il Ministero dello Sviluppo Economico, avente il medesimo oggetto dell'odierno ricorso all'attenzione della stessa. La Commissione nella seduta del 27 Maggio dichiarava il ricorso inammissibile sulla considerazione che la ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. La mera indicazione della avvenuta partecipazione al bando Global Start up Program (Avviso pubblico di partecipazione per 120 start up pubblicato in data …..) non chiariva la esclusiva richiesta della sola "corrispondenza" intercorsa tra i menzionati indirizzi di posta e gli Uffici indicati. Si osservava inoltre che la richiesta di accesso per come strutturata – riferita cioè ad una mole di corrispondenza tra numerosi soggetti, estesa ad un arco temporale di quasi ….. mesi – appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90.

Tale decisione, successivamente, veniva fatta oggetto di richiesta revocatoria da parte della …., richiesta dichiarata inammissibile dalla Commissione con decisione del 18 giugno 2020 per carenza dei relativi presupposti di legge.

Medio tempore la ….. aveva presentato – a diversi uffici del Ministero dello Sviluppo Economico – l'istanza d'accesso di cui alle premesse in fatto e, successivamente, l'odierno ricorso alla Commissione avverso il predetto provvedimento del 27 aprile 2020. Nel ricorso oggetto di odierno esame la ricorrente "cerca" di precisare – rispetto al predetto ricorso dichiarato inammissibile – l'interesse alla richiesta ostensiva avanzata ed avente ad oggetto la "corrispondenza" intercorsa tra gli indicati indirizzi di posta facendo riferimento alla avvenuta esclusione dalla partecipazione della fase estera prevista dal medesimo bando a chiusura del progetto dalla procedura selettiva, pur a seguito del completamento con successo della fase di formazione prevista dalla medesima iniziativa e quindi con la finalità di comprendere tale esclusione e tutelare i propri diritti soggettivi.

Si precisa che, ad ulteriore precisazione dell'interesse all'accesso, la ….. – sebbene nell'ambito di precedente comunicazione afferente alla richiesta di revocazione - aveva specificato che "*l'istanza di accesso documentale al Ministero dello Sviluppo Economico si era resa necessaria per il perdurare, anche successivamente*

alle decisioni della Ill.ma Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, DICA ….. P-4.8.1.8.3 e DICA ….. P-4.8.1.8.3, del diniego-differimento dell'Agenzia ICE".

Perveniva memoria del MISE.

DIRITTO

Nell'analisi del gravame in oggetto la Commissione ritiene necessario richiamare le proprie precedenti decisioni, riportate nella parte "in fatto", al fine di comporre in via definitiva la vicenda già oggetto di successive diverse analisi. La Commissione confermando la decisione resa nel *plenum* del 23 gennaio 2020, alla quale integralmente si richiama, ribadisce che il partecipante ad una procedura selettiva o pseudoconcorsuale ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. In tale ambito la Commissione conferma che laddove esistano comunicazioni, ancorché qualificate "corrispondenza", immediatamente riferentisi alla procedura in oggetto, queste - rivestendo la natura di documenti amministrativi ed avendo natura endoprocedimentale – dovranno considerarsi accessibili. Devono considerarsi sottratte all'accesso solo le corrispondenze che possono essere definite "private", intercorrenti pertanto tra soggetti privati o aventi un oggetto di natura personale e comunque quelle non attinenti alla procedura *de qua*. Qualora pertanto l'oggetto delle comunicazioni non sia personale ed attenga alla procedura *de qua* le stesse dovranno essere ostese. I dati personali eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso possono essere oggetto di oscuramento ai fini di tutela della privacy.

La richiesta ostensiva della "corrispondenza" – riproposta invero nella medesima formulazione da parte della ….. nonostante le eccezioni sollevate dalla Commissione - deve pertanto considerarsi riferita e limitata a quelle comunicazioni intercorse tra i soggetti coinvolti ed aventi ad oggetto la procedura *de qua*, con particolare riferimento a quelle relative alla posizione della ….. ed alla esclusione della stessa dalla fase estera della procedura, posto che la ricorrente ha motivato in tal senso la richiesta ostensiva. Giova a tal riguardo anche la menzionata successiva precisazione della ….. che la richiesta *de qua* era giustificata dalla perdurante inerzia dell'ICE alla pronuncia di accoglimento dell'originario ricorso presentato ed avente oggetto parzialmente comune, così ulteriormente precisando l'interesse alla richiesta ostensiva.

Quanto all'esame del provvedimento di diniego del MISE datato ….. si osserva che l'amministrazione individua nell'ICE il soggetto responsabile della procedura in oggetto, inoltrando allo stesso la richiesta d'accesso.

A tal riguardo la Commissione precisa che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006 il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e "detenuti" alla stessa data da una pubblica amministrazione. Pertanto, al di là della titolarità in capo all'ICE dell'intera procedura selettiva, qualora i menzionati uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, detengano la documentazione richiesta – in particolare nei server di posta menzionati nell'istanza – dovranno renderla ostensibile nei limiti già precisati.

Con riferimento, infine, alla posizione dell'ICE la Commissione ribadisce di essersi già pronunciata nei suoi confronti invitando l'Agenzia a consentire l'accesso agli atti della procedura – "corrispondenza" endoprocedimentale compresa, secondo le precisazioni già ribadite – a vantaggio della ….. Successivamente la Commissione apprendeva che l'ICE, pur a seguito della menzionata pronuncia nei confronti della stessa Agenzia, non aveva consentito l'accesso. A tal riguardo la Commissione precisa che ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/'90 se – a seguito della pronuncia di accoglimento del ricorso da parte della Commissione – l'amministrazione "*non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito*".

Anche con riferimento all'odierno ricorso, nell'ambito del quale l'ICE viene nuovamente chiamato in causa dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Commissione osserva che l'ICE dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione procedimentale anche avente forma di corrispondenza nei sensi e nei limiti più volte ribaditi, e già oggetto di richiesta ostensiva e di relativa pronuncia della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti del MISE e dell'ICE con riferimento e nei limiti di quella corrispondenza, rispettivamente detenuta dalle predette amministrazioni, avente carattere *endoprocedimentale* e relativa alla posizione della ricorrente nell'ambito della procedura in oggetto, anche con specifico riferimento alla avvenuta esclusione della ricorrente dalla "fase estera" della stessa; per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura dello Stato – Sede Distrettuale di …..

FATTO

La signora ….., dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ….. ha presentato un'istanza d'accesso all' Avvocatura dello Stato chiedendo la copia di tutti gli atti relativi alla istruttoria effettuata ai fini del rimborso ex art. 18 del D.L. 67/97 a favore della medesima, con riferimento a quanto qui esposto. A seguito della sentenza di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste, emessa nei confronti della signora ….. dal Tribunale di ….., l'INPS liquidava alla medesima una somma inferiore a quella richiesta "atteso che l'Avvocatura Distrettuale di ….. – avendo considerato non particolarmente complessa la disamina dei fatti addebitati e delle questioni giuridiche sottese alla vicenda – ha ritenuto rimborsabile" una minor somma.

L'Avvocatura Distrettuale di ….., con provvedimento del ….., rigettava l'istanza in forza della dedotta esclusione dall'accesso della corrispondenza della Avvocatura dello Stato relativa a liti potenziali o in atto, in forza del d.p.c.m. 200/96.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto la sig.ra ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto poiché improprio appare il richiamo, della amministrazione resistente, al D.P.C.M. 200/96 quale fondamento per l'esclusione dall'accesso della documentazione richiesta. Secondo l'indirizzo costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, è sottratta all'accesso perchè coperta da segreto professionale la documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato, qualora essa sia preordinata alla fase difensiva nell'ambito di un contenzioso in atto: pertanto se un parere viene reso in fase contenziosa l'accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa.

Se il parere o il documento coinvolgente l'Avvocatura viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi all'adozione di provvedimento amministrativo, ne è invece ammesso l'accesso. Si osserva inoltre che il parere di congruità dell'Avvocatura, oggetto di istanza, è espressamente menzionato e richiamato nel provvedimento notificato alla richiedente, relativo alla liquidazione delle

spese processuali e, anche in virtù di tale circostanza, deve esserne consentito l'accesso. La ricorrente è infatti titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, ax artt. 7 e 10 della Legge 241/90, con riferimento al predetto procedimento di liquidazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Partito Politico "…..."

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

FATTO

Il partito politico ….., nella persona del legale rappresentante Prof. ….., per il tramite dell'avv. ….., presentava un'istanza d'accesso datata ….. rivolta al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Richiedeva in particolare di "*accedere al fascicolo ed eventualmente estrarre copia dei documenti relativi al procedimento di finanziamento e rescheduling in questione, relativamente all'attività istruttoria da Voi posta in essere, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 della L n. 224/1998, affinché i debiti dell'….. S.p.A. potessero essere assunti in carico dal partito …..; in particolare, si chiede di conoscere l'attività istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza della condizione prevista dalla suddetta norma che "...l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso". Si chiede inoltre di conoscere l'esatto momento in cui avete rilevato che il partito ….. ha interrotto la prescritta "canalizzazione" del finanziamento pubblico delle Camere, direttamente alle Banche creditrici. Si chiede inoltre di sapere se la Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o codesto Dipartimento, abbiano già disposto il pagamento di quanto portato nei decreti ingiuntivi opposti ed oggetto dei sopra citati giudizi d'appello. Si chiede inoltre di conoscere le Vs. intenzioni circa la costituzione in questi ultimi giudizi. Tanto, anche per fini di giustizia, al fine di potersi compiutamente difendere nei sopra citati giudizi d'appello".*

Deducendo di non aver ricevuto alcun riscontro alla predetta istanza, l'odierna ricorrente reiterava la richiesta già presentata, con successiva istanza avente identico tenore e contenuto, datata …..

Formatosi il silenzio rigetto su tale ultima istanza il partito politico "…..", come rappresentato e per il tramite dell'avv. ….., adiva la Commissione con ricorso del ….., affinchè riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente dalla quale si apprende che la stessa aveva riscontrato l'originaria istanza d'accesso con provvedimento del ….., allegato alla memoria, rigettandola – tra l'altro - per l'eccepita carenza di legittimazione all'accesso in capo al richiedente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dal rigetto (espresso o tacito) sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Si precisa infatti che la reiterazione o il sollecito di una istanza di accesso non valgono a rimettere in termini il ricorrente che avrebbe dovuto impugnare, nei termini di legge, l'originaria istanza di accesso presentata. Il ricorso deve, pertanto, dirsi irricevibile risultando l'eccezione di tardività preliminare ed assorbente rispetto ad ogni eventuale considerazione relativa all'avvenuto riscontro della istanza d'accesso da parte della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

FATTO

La signora ….., esperto di cooperazione internazionale, ha partecipato all'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di ….. presso l'Istituto Italiano di Cultura di ….. del ….., definito con provvedimento comunicatole il ….. Con tale ultimo provvedimento il MAECI confermava che la Dott.ssa ….. era stata ritenuta dalla Commissione esaminatrice, la "figura più qualificata" e quindi la vincitrice della procedura, ma che tuttavia non si ritenevano sussistenti i presupposti di legge per il consenso al conferimento alla medesima del predetto incarico, per incompatibilità tra lo stesso ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra la medesima e l'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo. Il Ministero decideva quindi "di estinguere, in ogni caso, la procedura selettiva *de qua* senza il conferimento di alcun incarico" procedendo ad attribuire l'incarico in questione attingendo alla graduatoria di concorso, definito il ….., per n. ….. funzionari specificamente destinati all'area della promozione culturale, terza area F1.

Si precisa che la signora ….. aveva anche formalizzato la richiesta di valutazione di chiamata diretta della medesima per l'incarico di esperto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.168 del D.P.R. n.18/1967.

Conseguentemente la signora ….. presentava al MAECI formale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto ogni documento formato o acquisito nel quadro della procedura di conferimento dell'incarico presso l'IIC di ….., ed in particolare agli atti richiamati nella nota MAECI-DGSP prot. …../….. comunicata il ….., quali:

- DM n. 2060/2010 in materia di organizzazione del MAECI;
- verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice preposta all'avviso pubblico del ….. e dei colloqui svolti con i candidati, provvedimenti di definizione dei criteri di valutazione dei candidati, documenti recanti le valutazioni dei candidati, domande e curricula dei partecipanti all'avviso pubblico, documenti mediante i quali la Commissione ha rappresentato gli esiti della selezione al MAECI e/o graduatorie e, in generale, ogni atto formato o acquisito dalla Commissione;
- ogni atto dell'istruttoria avviata dal MAECI in ordine alle "riserve circa la compatibilità" dell'incarico di esperto presso l'IIC di ….. ed il profilo professionale-contrattuale della Dott.ssa ….., a partire dal primo atto di impulso della procedura di verifica di compatibilità, ed incluse le

richieste di parere formulate ad i pareri rilasciati da tutti gli Uffici interni ed esterni al MAECI interpellati, tra cui segnatamente la e-mail del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data ….., il parere in data ….., Prot. …..-….. del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i pareri in data ….. e ….. dell'Avvocatura Generale dello Stato;

- scambio di comunicazioni del ….. tra il Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana Min. Plen. ….. e il Direttore dell'….., Min. Plen. …..;
- bando di concorso e graduatoria della selezione indetta dal MAECI/Ripam il …..per n. ….. funzionari terza area F1 addetti alla promozione culturale;
- elenco di tutte le posizioni di esperto attualmente assegnate dal MAECI mediante chiamata diretta per particolari motivi tecnici o linguistici ai sensi dell'art. 168, comma 2, DPR n. 18/1967.

Motivava l'istanza allegando una necessità di difesa della propria posizione soggettiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la signora ….., per il tramite dello Studio Legale ….. di ….., adiva la Commissione con ricorso del ….. affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota della amministrazione resistente la quale da' atto di aver consentito l'accesso richiesto tramite invio della documentazione d'interesse allo Studio Legale ….., in data ….. u.s.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di …..

FATTO

La signora ….., docente, ha presentato in data ….. alla Direzione Provinciale di ….. dell'INPS richiesta formale di accesso alla seguente documentazione: "dettagliato prospetto di riliquidazione trattamento di quiescenza e dell'importo delle somme mensilmente trattenute sull'importo della pensione, delle maggiorazioni per interessi legali e/o rivalutazione monetaria applicate da ogni singola decorrenza alla data del ….. e per interessi legali dal ….. al soddisfo, e delle spese legali, oltre accessori".

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la correttezza degli importi liquidati in conformità alle sentenze della Corte dei Conti - ….. n. …../….. e …../…..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la signora ….. adiva la Commissione con ricorso del ….. affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, nonché un interesse difensivo ex art. 24 comma 7, in relazione ad eventuali azioni esecutive per il legittimo soddisfacimento di quanto dovutole.

La amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio Statale di Musica "….." di …..

FATTO

Il sig. …., docente, aveva presentato al Conservatorio Statale di Musica "….." di …., un'istanza di accesso datata ….. chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa alla graduatoria pubblicata a seguito della "Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un docente per l'insegnamento di Bandoneon" indetta con avviso prot. n. …../….. del …..

a) copia dell'elenco dei titoli di studio e di servizio nonché dei titoli artistico-culturali e professionali dichiarati in domanda da entrambi i candidati idonei inseriti in graduatoria con la specifica valutazione per ogni titolo;

b) copia della documentazione o di altro materiale del candidato ….. atto a dimostrare l'utilizzo, nell'ambito dell'attività professionale concertistica e didattica, dei due sistemi di bandoneon (sistema disonoro 142II/II Retinische toniage e sistema unisono Paguri);

c) copia della documentazione o di altro materiale del candidato ….. atto a dimostrare lo svolgimento di attività didattica presso un Conservatorio statale di musica, scuole pubbliche o gestite da enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;

d) copia dei ….. Contratti di collaborazione o di prestazione intellettuale nei Conservatori o negli Istituti Musicali Pareggiati del candidato ….. e dalla Commissione valutati complessivamente con punti …..

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di tutela, nelle opportune sedi, dei propri interessi giuridici in relazione alla posizione definitiva del richiedente medesimo nella predetta graduatoria per la mancata o erronea valutazione di alcuni titoli.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. aveva adito la Commissione, con ricorso del ….. affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al sig. ….. il quale, per il tramite del proprio legale, faceva pervenire alla Commissione opposizione all'accesso eccependo, tra l'altro, che il sig. ….. non vanta alcun reale interesse all'accesso richiesto con l'istanza, che deve considerarsi ulteriore atto emulativo non avente altra finalità se non quella di tentare di arrecare danno all'odierno controinteressato sig. …., anche in considerazione della mancata impugnazione della graduatoria dopo oltre sei mesi dalla sua dichiarata ed effettiva definitività.

La Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 rilevando che, a causa della sospensione dei termini amministrativi ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, il silenzio rigetto non poteva dirsi formato al momento della presentazione del ricorso, sospendeva il ricorso invitando l'Amministrazione resistente a chiarire se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto. Invitava altresì il ricorrente a comunicare se effettivamente il documento richiesto fosse stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia ancora interesse alla decisione del ricorso. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge rimanevano interrotti.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, il sig. ….. inviava nota nella quale dichiarava che l'amministrazione adita non aveva *medio tempore* adottato alcun provvedimento espresso e di avere ancora interesse alla ostensione dei documenti richiesti.

Nessuna comunicazione perveniva da parte della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e del silenzio serbato dalla amministrazione resistente ritiene di poter decidere nel merito il ricorso, con accoglimento dello stesso. Il richiedente vanta un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 ad accedere alla documentazione relativa alla menzionata graduatoria della selezione alla quale ha partecipato. Né rileva, come eccepito dal controinteressato, che il richiedente non abbia impugnato la graduatoria nei sei mesi dalla sua dichiarata ed effettiva definitività perché il diritto di accesso prescinde dall'effettiva impugnazione di quei provvedimenti che si assumono illegittimi o dei quali si vuole verificare la legittimità. Il diritto di accesso, inoltre, deve considerarsi acausale prescindendo dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita al quale il richiedente aspira. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il signor ….., luogotenente dell'Aeronautica Militare, aveva presentato alla stessa amministrazione un'istanza datata ….. chiedendo di accedere a documentazione relativa al concorso per titoli per la nomina di ….. Sottotenenti in servizio permanente, indetto con D.D. del ….. ed in particolare a documentazione della procedura di reclutamento di "….. ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico". Motivava l'istanza allegando una finalità difensiva della documentazione richiesta. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il sig. ….. adiva la Commissione, con ricorso del ….., affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni. Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver fornito riscontro positivo all'istanza di accesso ricevuta, con provvedimento del ….. allegato alla memoria. Precisava che l'istante non aveva dato alcun seguito al predetto provvedimento ai fini dell'esercizio dell'accesso richiesto.

La Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2020, osservando che il sig. ….. aveva dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre l'amministrazione aveva eccepito una mancanza di riscontro da parte del medesimo al provvedimento di accoglimento inviatogli, decideva di sospendere la decisione per le verifiche relative all' effettivo invio del richiamato provvedimento con invito alla amministrazione a produrre alla Commissione copia della ricevuta di spedizione del messaggio di posta elettronica.

Nella seduta del 24 marzo 2020 la Commissione, ricevute le dichiarazioni del ricorrente e della amministrazione resistente, e ritenendo impossibile verificare l'effettiva ricezione del provvedimento del ….. da parte del sig. ….., in un'ottica di massima trasparenza, invitava l'amministrazione a procedere di nuovo alla fissazione di un appuntamento per l'esercizio dell'accesso ovvero all' invio della documentazione richiesta – considerando che l'istanza era stata già oggetto di accoglimento, secondo quanto dichiarato dalla amministrazione. Invitava altresì il ricorrente a comunicare alla amministrazione un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale ricevere la documentazione in oggetto.

In data 23 giugno 2020 perveniva dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del sig. ….. per sopravvenuto difetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione del sig. ….. di voler rinunciare al ricorso, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Sede di …..

FATTO

Il signor ….., assistente amministrativo scolastico, in data ….. ha presentato all'INPS di ….. una istanza di accesso avente ad oggetto "copia dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. …../….. del ….., relativo al provvedimento di disconoscimento dei servizi prestati nella Scuola ….., al fine di conoscerne le motivazioni per proporre il ricorso al Comitato INPS di …..". Allegava pertanto un interesse difensivo della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita, con provvedimento del ….., rigettava l'istanza eccependo che "il comma 1 dell'art. 15 del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 241/1990 (Determina Presidenziale INPS 366 del 05/08/2011), sottrae "all'accesso i documenti coperti da segreto o soggetti a divieto di divulgazione ai sensi di legge", pertanto, essendo sulla vicenda in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'istanza di accesso non può trovare accoglimento".

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 giugno 2020 la Commissione precisando che, secondo il proprio costante orientamento in linea con la giurisprudenza amministrativa, la pendenza di indagini non esclude *ipso iure* l'accesso ai documenti ad esse connesso ma spetta alla Autorità Giudiziaria procedente il sindacato sulla ostensibilità dei documenti richiesti, sospendeva la decisione invitando l'INPS a richiedere il nulla osta all'accesso alla Autorità Giudiziaria competente. I termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione, ha proceduto a richiedere il nulla osta all'accesso alla Procura della Repubblica di ….. che ha invece confermato la non ostensibilità dei documenti richiesti inerenti a fascicolo in fase di indagine.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione della Procura della Repubblica di ….. sulla non ostensibilità dei documenti richiesti inerenti a fascicolo in fase di indagine non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il signor ….., vice ispettore della Polizia di Stato, per il tramite dell'avv. ….. di ….., ha presentato una istanza di accesso alla Questura di ….., avente il seguente oggetto:
"copia integrale, comprensiva di ogni eventuale allegato, di tutti gli atti relativi alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, che hanno coinvolto il ….. dall'anno ….. all'anno ….., ove era in forza presso la Squadra Sommozzatori di ….., ivi compresi i relativi test all'uopo compilati, nulla escluso".

Motivava l'istanza con riferimento al provvedimento di trasferimento d'ufficio disposto a suo carico dal Questore di ….., invocando il proprio diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale escludendo dall'ostensione i test di valutazione "*in quanto, sebbene anonimi in considerazione dell'esiguo numero dei partecipanti potrebbero consentire l'individuazione dei singoli compilatori e quindi comportare l'accesso a dati sensibili individuali dei controinteressati*". Ciò anche con riferimento alle opposizioni all'accesso presentate dagli stessi.

In sede di esercizio del diritto di accesso il Vice Ispettore ….. chiedeva inoltre di poter visionare ed estrarre copia "dei verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dal ….. al …..", formulando formale richiesta d'accesso in tal senso.

L'amministrazione dichiarava dapprima che l'accesso a tale ultima documentazione sarebbe avvenuto "*previ accordi con l'R.S.P.P. della Questura di ….. in quanto al momento non disponibile materialmente in questo Ufficio*" ma – riferisce l'odierno ricorrente - successivamente "*l'Ufficio del R.S.P.P. – dopo una serie di approfondimenti interni – ha negato l'estrazione della copia dei verbali*" richiesti.

Avverso tale accesso parziale il signor ….., per il tramite dell'avv. ….., adiva la Commissione, con due distinti ricorsi, affinché esaminasse il caso.

La Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 disponeva in via preliminare la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e -condividendo l'eccezione della amministrazione - rigettava il primo ricorso, relativo alla richiesta dei test di valutazione individuale, ritenendo che tali documenti dovessero ritenersi esclusi dall'accesso contenendo informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi la cui sfera di riservatezza deve essere tutelata.

Quanto al secondo ricorso - avente ad oggetto "i verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dal ….. al ….. - la Commissione riteneva necessario sospendere la

decisione per sapere dal ricorrente se il diniego all'accesso fosse stato "espresso" dalla amministrazione tramite emissione di un provvedimento, richiedendo altresì conferma della circostanza che di tali verbali fosse stata già consentita "la visione".

In ottemperanza all'incombente istruttorio così disposto, il ricorrente - per il tramite del suo legale - precisava e ribadiva che dei verbali in oggetto è stata consentita la sola visione, senza possibilità di estrazione di copia, oralmente negatagli.

DIRITTO

La Commissione, a seguito dei chiarimenti ottenuti dal ricorrente relativi al secondo gravame, ritiene di poter accogliere il ricorso sulla base delle seguenti osservazioni. Il diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 241/'90, si esercita nelle inscindibili modalità della visione e della estrazione di copia dei documenti amministrativi: avendo l'amministrazione già consentito la visione dei documenti richiesti dovrà garantire anche l'estrazione di copia degli stessi. Inoltre, si osserva, non appaiono sussistere ragioni di esclusione dall'accesso aventi fondamento nella legge o eccepite dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, avente ad oggetto la richiesta dei verbali di cui all'art. 35 del D Lgs 81/08, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..

FATTO

Il signor ….. ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ….. e ….. una richiesta di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento ispettivo avviato a suo carico "in seguito a dichiarazioni e/o denunce rese da terzi". Motivava l'istanza allegando una finalità difensiva della documentazione richiesta. L'amministrazione adita, dopo un primo provvedimento in corso di procedimento, emetteva un provvedimento definitivo di rigetto, datato …..., sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'amministrazione eccepiva un difetto di attualità dell'interesse all'accesso posto che il procedimento si è *medio tempore* concluso per avvenuta regolarizzazione da parte del sig. ….. Ribadiva, inoltre, che "*alcune categorie di atti e/o documenti costituenti il fascicolo ispettivo, tra cui le dichiarazioni acquisite nel corso delle attività di indagine svolte e/o di eventuali denunce, sono espressamente sottratte al diritto di accesso ai sensi e per gli effetti del D.M. 04.11.1994 n. 757, emanato in attuazione della L. 07.08.1990 n. 241, in quanto l'esigenza di riservatezza di chi le ha rese è comunque preminente sulla tutela alla difesa di chi ricorre (che tra l'altro nel caso di specie non sembra sussistere) che è in ogni caso garantita dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti*".

Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano memoria della amministrazione resistente e controdeduzioni del ricorrente.

La Commissione nella seduta del 27 Maggio 2020 sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire dal ricorrente copia della istanza di accesso presentata - per meglio delineare l'oggetto della richiesta ostensiva - nonché ottenere dalla amministrazione i seguenti chiarimenti. Dai provvedimenti di rigetto non è dato comprendere quale sia la situazione da tutelare con la sottrazione dall'accesso dei documenti richiesti: in particolare non si evince se il dichiarante sia un terzo oppure un lavoratore e se, in tale ultimo caso, lo stesso sia ancora alle dipendenze del ricorrente. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva nota del ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, pur non avendo ottenuto i chiarimenti richiesti, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso - in ossequio al principio di economicità e di garanzia del diritto di accesso del richiedente - sulla base delle seguenti argomentazioni. Il richiedente deduce una necessità difensiva della documentazione richiesta non già nell'ambito del procedimento avviato dall' Ispettorato e ormai concluso, ma per la difesa della propria posizione giuridica soggettiva che egli assume esser stata lesa dalla denuncia presentata. Quanto all'oggetto della richiesta la Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. L'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994, posto a tutela della riservatezza dei lavoratori, non preclude in via assoluta l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai « *documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi*»: la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (Consiglio di Stato (Sezione Terza) n. 02500/2016). Tale *ratio* è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro. Anche l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie in esame. Di conseguenza le "dichiarazioni" devono considerarsi sottratte all'accesso solo ove provenienti da lavoratori ancora in servizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva relative alla qualifica del dichiarante ed alla verifica della eventuale permanenza in servizio dello stesso, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti idi cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …../ Comando Provinciale dei Carabinieri di …..

FATTO

Il signor ….., in data ….., faceva pervenire all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ….. istanza di accesso avente ad oggetto l'esposto a suo carico presentato dal sig. ….., rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale COBAS del Lavoro Privato di …..

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del …..

Con successiva istanza del ….. il sig. ….. inviava al Comando Provinciale dei Carabinieri di ….. istanza di accesso agli atti avente ad oggetto l'esposto a suo carico presentato dal sig. ….. il quale – secondo le deduzioni del ricorrente – "continua a diffamare" il sig. ….. Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria persona.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri rigettava l'istanza con provvedimento del ….. eccependo che la documentazione richiesta, in quanto contenente richieste di intervento/denunce all'Ispettorato del Lavoro, risulta sottratta dall'accesso in forza dell'art. 2 comma 1 lett. b) e c) del DM 757/94.

Avverso i predetti provvedimenti di rigetto il sig. ….. adiva la Commissione, con unico ricorso del ….., affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Ispettorato del Lavoro di …..

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente rilevando la tardività del gravame presentato avverso l'Ispettorato del Lavoro, osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato sig. ….., come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi altresì inammissibile nei confronti di entrambe le amministrazioni adite ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente irricevibile per tardività e comunque inammissibile *in toto*.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare: Distaccamento Aeroportuale di …..

FATTO

Il sig. ….., tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ha presentato al Distaccamento Aeroportuale di ….. della predetta amministrazione una richiesta di accesso datata ….., chiedendo copia di "*atti, dichiarazioni, rapporti, relazioni ed esposizioni aventi per oggetto, e riguardanti, il T. Col. …..*" ed in particolare "*copia di tutta la documentazione in oggetto, prodotta (o fatta produrre)e/o acquisita da codesto Comando a partire dalla data del ….. a tutt'oggi. La documentazione di cui si chiede copia è, ovviamente, tutta quella che lo scrivente disconosce e che non gli è stata partecipata così precludendogli, sia la possibilità di potersi correggere e migliorare (ove si trattasse di errori da lui commessi), sia la possibilità di contraddittorio e di alcuna sua difesa (per esposizioni difatti e situazioni contro di lui e non corrispondenti a verità)*".

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'….., rigettava l'istanza eccependo una carenza di esplicitazione dell'interesse all'accesso e della strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse vantato, ciò anche sulla considerazione della assenza di contestazioni di comportamenti disciplinarmente rilevanti e non riscontrando altresì alcun contraddittorio in cui il richiedente fosse chiamato a difendersi.

Avverso tale provvedimento il signor ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Con provvedimento successivo alla presentazione del ricorso l'amministrazione dichiarava che, "*in ragione della particolare natura dei documenti, onde non incorrere in eventuali trasgressioni dei precetti di cui all'art. 329 c.p.p., questo Comando ha provveduto a richiedere il relativo nulla osta all'ostensione alla Procura Militare di ….. che attualmente detiene gli atti di cui trattasi. Premesso quanto sopra, l'accesso documentale è subordinato e, comunque, differito fino all'esito dell'intervenuta determinazione della citata Autorità Giudiziaria*".

Pervenivano le controdeduzioni del ricorrente che rilevando la contraddittorietà dei due provvedimenti – di diniego il primo e di differimento il secondo – eccepiva altresì che il segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p. non costituisce *ipso iure* un motivo legittimo di diniego al rilascio.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito ai chiesti documenti con la precisazione della inesistenza di alcuni di quelli oggetto di istanza perché mai formalizzati - a differenza di quanto ritenuto dal richiedente – e della connessione di altra parte dei documenti richiesti con una indagine della Procura di ….. alla quale è stato chiesto il nulla osta all'accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, al di là della confusa indicazione della documentazione d'interesse, il sig. ….. richiede l'accesso a documenti relativi a sé medesimo e presumibilmente contenuti nel proprio fascicolo personale al quale l'interessato ha sempre diritto di accedere senza dover precisare l'interesse sotteso all'accesso *de quo*.

La Commissione però prende atto della dichiarazione di inesistenza di parte della documentazione richiesta perché, pur a seguito di alcuni episodi verificatisi, la amministrazione non ha proceduto ad alcuna formalizzazione o verbalizzazione. Quanto ai documenti connessi ad una indagine in corso della Procura Militare di ….. la Commissione osserva che correttamente ha operato la amministrazione a richiedere il nulla osta all'accesso alla Autorità Procedente: secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, la pendenza delle indagini non determina l'inaccessibilità, *ipso iure*, della documentazione ad esse connessa ma l'amministrazione adita è tenuta a richiedere il nulla osta all'accesso alla Autorità Giudiziaria procedente ed eventualmente l'estrazione di copia in caso di eventuale sequestro. La Commissione ritiene pertanto di sospendere la decisione in attesa del riscontro della Procura Militare di ….. che l'amministrazione resistente avrà cura di comunicare alla Commissione. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta parzialmente il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta sospendendo, per il resto, la decisione in attesa delle determinazioni della Procura Militare di ….., in merito alla accessibilità dei restanti documenti richiesti, invitando la amministrazione resistente a volerle comunicare alla Commissione. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di ….. (…..)

FATTO

Il signor ….., in data ….., ha presentato un'istanza d'accesso alla Sede di ….. (…..) dell'INPS chiedendo di accedere a documentazione relativa al proprio figlio …..

Chiedeva in particolare di accedere al "riepilogo dei pagamenti eseguiti (tramite cassetto previdenziale ovvero altra documentazione equipollente) attestante il pagamento, dall'….. alla data di risposta alla presente istanza, della pensione di invalidità n. ….., cat. INVCIV, intestata al sig. ….., nonché dell'eventuale reddito di cittadinanza, dell'indennità di accompagnamento o di altre provvidenze economiche intestate al citato sig. …..".

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di dimostrare nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, le concrete ed attuali disponibilità reddituali e le "risorse economiche" del figlio maggiorenne disabile ….., al fine di chiedere la revoca – o la riduzione – dell'assegno di mantenimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….., per il tramite dell'avv. ….. di ….. adiva la Commissione, con ricorso del ….., affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato che faceva pervenire alla Commissione la propria opposizione, eccependo che "*il diritto alla riservatezza, nel caso di specie, verrebbe leso per il sol fatto che come da giurisprudenza recente il diritto al mantenimento del figlio invalido non verrebbe meno per il sol fatto che lo stesso percepisca una pensione di invalidità (v. Trib. Roma 14531/2015; v. inoltre Trib. Potenza Sent. 12/01/2016 il quale conferma la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento poiché il trattamento previdenziale percepito dal figlio (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) non implica di per sé il conseguimento dell'indipendenza economica e il contributo va valutato con riferimento alla possibilità, per lo stesso, di fruire del medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei propri genitori.)*"

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto poiché il ricorrente ha dedotto un interesse difensivo della documentazione richiesta, ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, evidenziando la necessità della stessa nell'ambito del giudizio di mutamento delle condizioni di divorzio.

L'opposizione avanzata dal terzo si fonda su una generica prospettazione delle ragioni di riservatezza dello stesso, contestando il merito della fondatezza della pretesa del ricorrente nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di mantenimento. A tal riguardo si precisa che il diritto di accesso si configura come "acausale" perché prescinde dalla effettiva spettanza del bene che l'accedente mira a tutelare, o acquisire, e dalla verifica della concreta fondatezza delle ragioni dallo stesso avanzate anche in sede giudiziale. I documenti richiesti, inoltre, rivestono interesse per l'accedente quanto all'aspetto patrimoniale degli stessi – non già all'aspetto relativo alla salute del terzo – e i dati sanitari eventualmente contenuti nella documentazione *de qua* dovranno essere oscurati dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con il limite dell'oscuramento dei dati sanitari eventualmente contenuti nella documentazione oggetto di richiesta e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di …..

FATTO

La Sig.ra ….. ha presentato alla Sede di ….. dell'INPS una istanza d'accesso datata ….. richiedendo copia integrale del MODELLO PA04 INTEGRALE, che ha determinato il resoconto contabile della propria pratica pensionistica iscritta al nr. ….. con decorrenza ….. Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, la signora ….. ha adito la Commissione, con ricorso del ….., affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato la Commissione osserva che, a causa della sospensione dei termini amministrativi per i procedimenti pendenti dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato.

Come in casi analoghi, in questo particolare periodo emergenziale, la Commissione invita le Amministrazioni a chiarire se, successivamente alla presentazione del ricorso, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego delle istanze di accesso, ed il ricorrente a comunicare se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende il ricorso invitando le parti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Dott.ssa ….., in qualità di commissario liquidatore della società …..– Soc. Coop. Soc. in liquidazione coatta amministrativa

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di …..

FATTO

Il ….. la Dott.ssa ….., nella qualità di liquidatore di ….., società cooperativa sociale in liquidazione coatta amministrativa, formulava un'istanza di accesso all'INPS volta a conoscere e/o avere conferma dei seguenti dati e, in particolare, se:

"*a)* *I Sigg.ri ….. e ….. hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato esclusivamente con ….. Soc. Coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

b) *il Sig. ….. ha avuto un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato e parziale (50%) esclusivamente con ….. Soc. Coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

c) *il Sig. ….. ha avuto un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato e parziale (50%) esclusivamente con ….. Soc. coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

d) *la Sig.ra ….. non risulta aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, o parasubordinato, regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori dipendenti o gestione separata con datore di lavoro o committente ….. Soc. Coop. Soc. Onlus ….. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

e) *la Sig.ra ….. risulta aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pari time (24 h sett.) regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori dipendenti con Fondazione ….. Onlus (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..".

Deduceva a fondamento dell'istanza di accesso che tali informazioni risultavano necessarie ed urgenti ai fini della predisposizione delle relazioni periodiche al MISE e della difesa della società ….. quale soggetto ammesso alla costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale n. …../….., pendente nei confronti degli ex amministratori.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Successivamente il 3 giugno 2020 parte ricorrente chiedeva termine per rinotificare il ricorso ai controinteressati ….. e ….., che risultavano trasferiti, mentre per il sig. ….. chiedeva termine per richiedere un certificato di residenza al fine di confermare che la raccomandata era stata esattamente notificata alla residenza, ma rifiutata.

Perveniva memoria dell'INPS in cui faceva presente che la richiesta di accesso era analoga a quella presentata in data 27/11/2019, decisa dalla Commissione con pronunzia di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati.

Nella seduta del 18 giugno 2020 la Commissione ha osservato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 "*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*".

La Commissione ha concesso a parte ricorrente il termine dalla medesima richiesto per rinotificare il ricorso ai controinteressati ….., ….. e …..

Ha rilevato altresì che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono stati prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame (spedito in data …..), il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, ha reputato necessario che l'Istituto resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, interrompendo, nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge.

E' pervenuta documentazione da parte del commissario liquidatore Dott.ssa ….. attestante l'avvenuta rinotificazione del ricorso ai controinteressati, mentre l'INPS non ha fornito riscontro all'ordinanza istruttoria del 18.6.2020 della Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La decisione del 20.2.2020 con cui la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica ai controinteressati non preclude la facoltà di ripresentare l'istanza di accesso e

pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza.

Nella fattispecie concreta l'istanza di accesso ha un contenuto ulteriore rispetto all'originaria, essendo stato rappresentato che l'istante deve fare le ricognizioni sulla gestione dell'attività al fine di predisporre relazioni dettagliate periodiche da inviare al MISE per le successive determinazioni e per la predisposizione delle azioni difensive relative alla costituzione di parte civile autorizzata dal Tribunale di ….. proc. pen. …../….. ed avendo allegato all'istanza di accesso il PVC n. ….. del ….. redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo ….., da cui sono emersi nuovi elementi segnalati nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né si dica che l'accesso avrebbe dovuto essere considerato inammissibile, perché avente ad oggetto informazioni e non documenti.

Infatti l'articolo 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nel nuovo testo introdotto dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, ha statuito inequivocamente che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono", mentre nella fattispecie concreta si tratta di informazioni che hanno la forma di documento amministrativo, essendo state dedotte a fondamento del PVC della Guardia di Finanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale dei Musei

FATTO

…., Senatrice ….. del "….." in data ….. ha inoltrato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico ai sensi del D. Lgs. 97/2016 al fine di avere copia degli elenchi delle opere identitarie dei Musei statali.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento del 20 maggio 2020 ha rigettato l'istanza di accesso, invitandola a utilizzare gli specifici strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle Camere.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'accesso civico è stata adita nei termini la Commissione, affinché valuti la legittimità del diniego ed assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Scrivente rileva la propria incompetenza ad esaminare il gravame atteso che l'istanza in questione è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.l.gs n. 33 del 2013 e nel d.lgs. n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016, stabilisce che "*nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni…… Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*".

Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che "*Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore*". La norma in esame fa, poi, salva la disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241 laddove prevede che "*Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241*" (art. 5, comma 11).

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti, la Commissione osserva in via generale di non essere competente stante l'istituzione del responsabile della trasparenza, né è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 in quanto la ricorrente non ha dedotto nell'istanza di accesso presentata il ….. uno specifico interesse legittimante.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ….. Reggimento Paracadutisti Folgore

FATTO

L'istante ….., essendo stato destinatario di un procedimento disciplinare avviato e promosso dall'allora Comandante di corpo Ten. Col. …..….., conclusosi favorevolmente per il ricorrente, ha presentato in data ….. due istanze di accesso all'Amministrazione resistente aventi ad oggetto rispettivamente "*f. n. ….. in data …..., in riferimento alla lettera …..;- ….. del ….. del Comando Forze Operative …..*" e *"lettera ….. del …..".*

A fondamento ha dedotto di essere stato escluso dalle aliquote di avanzamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze di accesso il ricorrente ha adito la Commissione il 4/6/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che le parti comunichino se effettivamente la documentazione richiesta sia stata, nel frattempo, ostesa ovvero se il ricorrente abbia tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: INPS …..

FATTO

L'istante …..., a mezzo del patronato …..., ha presentato in data ….. istanza di accesso all'Amministrazione resistente avente ad oggetto "*relate di notifica per gli indebiti richiesti dall'….. al ….. e ogni atto idoneo a dimostrare l'esigibilità del debito*".

A fondamento ha dedotto la tutela dei propri diritti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze di accesso la ricorrente ha adito la Commissione il ….. affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che le parti comunichino se effettivamente la documentazione richiesta sia stata, nel frattempo, ostesa ovvero se la ricorrente abbia tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera – …..

FATTO

….. ha formulato all'IPSEOA di ….. un'istanza di accesso agli atti e documenti connessi al decreto di collocamento a riposo d'ufficio, regolarmente registrato.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, perfezionatosi con le proroghe dei termini previste dall'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nonché dall'articolo 37 del d.l. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che il decreto è stato emesso dall'ATP di ….., dovendo la richiesta di accesso essere indirizzata all'ATP di …..

Successivamente parte ricorrente ha comunicato di aver ricevuto in data 1/7/2020 i documenti richiesti dall'Ipseoa di ….. e atti ad essi annessi e collegati dalla Ragioneria dello Stato di …..

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della nota di parte ricorrente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ….., in qualità di legale rappresentante della società …..
contro
Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di …..

FATTO

L'istante ….., in qualità di legale rappresentante della società "….. di …..." ha presentato in data ….. all'Ordine dei Farmacisti di ….. richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: "*calendario turni 2020 per le farmacie di* ….. e …..".

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: "*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.* …..."

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito il ….. la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….., che ha fatto presente che già prima dell'invio della richiesta datata ….., parte ricorrente ha richiesto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….. i turni delle Farmacie della Provincia e che tale richiesta è stata prontamente evasa.

Ha altresì dedotto che la legge della Regione Campania n. 7 dell'1/02/80 all'art. 3 prevede che: "*il Calendario dei turni è stabilito dal Medico provinciale competente per territorio (ora ASL), su proposta dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti*" e che l'atto è formato e redatto dalla competente …..

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli "enti pubblici non economici".

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L'Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo; sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso −.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, avendo peraltro l'Ordine accolto la precedente istanza di accesso.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

La Commissione rileva ancora che ai sensi dell'art. 3 della Campania n. 7 dell'1/02/80 l'apertura al pubblico delle farmacie urbane e rurali è stabilito con deliberazione dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e pertanto l'Ordine deve detenere il calendario turni 2020 delle farmacie, intervenendo in via istruttoria nel relativo procedimento.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver ottenuto nel 2018 un decreto di accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge 89/2001, ancora non liquidato, in data ….. rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla documentazione relativa al procedimento liquidatorio azionato dal Ministero a seguito della notificazione del suddetto decreto.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Gen. B. CC t. ISSMI ….., Capo dell'Ufficio ….. del Comando Operativo di ….., ha premesso di essere coinvolto nel procedimento di concessione di una ricompensa ai sensi dell'art. 1462 del D. Lgs. 66/2010, avviato a seguito della ricezione da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri della lettera a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ….., Dott. ….., datata ….. ed interrotto in attesa "*della definizione del quadro processuale nei diversi gradi di giudizio*", in ossequio alla circolare n.786/100-2-1965 del 10 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In data 2 aprile 2020, il Gen. B. ….. ha presentato una diffida nell'ambito della quale ha chiesto "*di conoscere:*

a. "quale sia l'interpretazione "autentica" del punto 4 della circolare n.786/100-2-1965 del 10 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri [...]", recante "Attività premiale - tempi di inoltro delle ricompense";

b. "in quanti e quali altri casi sia stata data ad essa applicazione nei termini riscontrati nel procedimento in trattazione".

L'Amministrazione resistente il ….. ha rigettato l'istanza in relazione a quanto richiesto al punto b), avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 2 comma 2 del D.P.R. n. 184/2006 ("ambito di applicazione") e all'articolo 24 comma 3 della L. 241/1990 ("Motivazione del provvedimento").

Contro tale provvedimento il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. ….., ha adito in termini la scrivente Commissione, specificando l'oggetto dell'istanza.

In data ….. parte resistente ha depositato memoria difensiva, facendo rilevare che la richiesta di cui al punto a) non è stata configurata quale istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, attenendo il diniego esclusivamente al punto b.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Gen. B. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto i dati richiesti sfuggono alla nozione di documento amministrativo e per ciò solo non vincolano l'amministrazione ad elaborare dati per soddisfare la sottostante richiesta.

In tal senso l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*».

Invero, in base all' art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il diritto di accesso ha ad oggetto i "documenti amministrativi", ovvero «*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*».

Non sono quindi accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione non aventi forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui gli stessi si riferiscono.

Orbene, l'Amministrazione ha fatto presente che i dati richiesti non sono immediatamente disponibili in un archivio/database o in un applicativo in uso agli Uffici del Comando Generale; le informazioni non sono presenti in un documento distinto dell'Amministrazione e, comunque, comporterebbero un'elaborazione di dati complessa.

Per le suesposte ragioni il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

FATTO

….. e ….., rappresentati e difesi dall'Avv. ….., hanno premesso di aver richiesto in data ….. "*l'indennizzo reversibile disciplinato dall'art. 3 della L. 229/05*" e ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un accredito in data ….., con la sola indicazione, come causale, di "*pensioni stato rata* …..".

Con pec del ….. l'….. e la ….. hanno formulato al Ministero dell'Economia e Finanze istanza di accesso al decreto o ai decreti con i quali era stato autorizzato il pagamento citato.

A fondamento dell'istanza è stata dedotta la tutela dei propri diritti, in primis quello di poter comprendere come l'Amministrazione fosse pervenuta al calcolo dell'importo succitato e se lo stesso fosse corretto.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, perfezionatosi con le proroghe dei termini previste dall'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nonchè dall'articolo 37 del d.l. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, i ricorrenti, a mezzo dell'Avv. ….., hanno adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha trasmesso il ruolo di spesa fissa, significando che la documentazione completa per tutelarsi nelle competenti sedi giudiziali può essere rilasciata esclusivamente dal Ministero della Salute.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

Il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve pertanto ritenersi infondato ex art. 25 comma 2 legge 241/'90.

Stante il tenore della memoria, con la quale parte resistente afferma di non possedere quanto richiesto siccome detenuto dal Ministero della Salute, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella*

nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta ex art. 25 comma 2 legge 241/'90 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invitando l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

…., effettivo e in servizio presso il Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito - Stato Maggiore per l'Approntamento - Ufficio Simulazione e Tecnologie per l'Addestramento, con l'incarico di ….. della …..^ Sez. ….., proponeva il ….. all'Amministrazione resistente una domanda di accesso alla seguente documentazione:

1) verbale n. ….. in data …..;
2) verbale n. ….. in data …..;
3) verbale n. ….. in data …..;
4) verbale n. ….. in data …...

Tali documenti erano relativi al giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di ….. per gli anni dal ….. al ….., comprensivi delle graduatorie di merito e delle schede motivazionali redatte a supporto dei predetti giudizi di avanzamento, giudizio al quale era stato sottoposto anche il …..

A fondamento dell'accesso l'istante ha rilevato che alcuni Ufficiali giudicati idonei, ma non iscritti nei suddetti quadri di avanzamento (…..-…..), sono stati iscritti nel successivo quadro di avanzamento per l'anno ….. (verbale n. ….. in data …..).

L'Amministrazione resistente con nota del ….. ha limitato il diritto d'accesso agli atti di avanzamento che riguardano il ricorrente e alle parti afferenti agli Ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sostenendo che l'istante non fosse titolare di interesse diretto, concreto ed attuale tutelato dalla legge n. 241/1990 per l'accesso anche ai dati riferiti agli Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti nel suddetto quadro di avanzamento.

Nella medesima nota si è dato atto che l'accesso, nella parte in cui era consentito, era differito all'esito delle necessarie notifiche nei confronti dei controinteressati, in quanto doveva essere esperita la procedura di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità di tale parziale diniego nonché del differimento, all'esito della notifica ai controinteressati, del provvedimento dell'Amministrazione nella parte in cui aveva accolto l'istanza.

Con nota dell'….. l'Amministrazione resistente, quanto alla doglianza relativa al differimento all'accesso in argomento, che potrebbe pregiudicare l'eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale o

straordinario al Capo dello Stato, ha ricordato che a causa della pandemia da COVID-19, i termini processuali sono stati prorogati.

Ha dedotto che tenuto conto del numero dei soggetti controinteressati, nonché della quantità della documentazione da ostendere, ancora non nella sua disponibilità, la pratica è in via di definizione.

Quanto al diniego parziale opposto, l'Amministrazione ha, poi, osservato che questo è giustificato dal fatto che esso è finalizzato unicamente ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione e, dunque, inammissibile, non potendo la posizione degli Ufficiali non promossi pregiudicare in alcun modo lo *status* dell'istante.

La Commissione, nella seduta del 18 giugno 2020, preso atto che l'Amministrazione ha dedotto che, tenuto conto del numero dei soggetti controinteressati, nonché della quantità della documentazione da ostendere, ancora non nella sua disponibilità, la pratica era in via di definizione, ha ritenuto necessario ai fini del decidere, sospendere la decisione in attesa che le parti comunichino se la documentazione fosse stata nel frattempo trasmessa.

Con nota del ….. è stato comunicato dal Ministero della Difesa che è stata data ostensione dei verbali resi dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, riguardanti le valutazioni, per gli anni dal ….. al ….., comprensivi delle graduatorie di merito e delle schede motivazionali redatte a supporto dei predetti giudizi di avanzamento limitatamente alle parti afferenti all'Ufficiale medesimo e agli Ufficiali risultati idonei ed iscritti nei quadri di avanzamento formati per detti anni.

E' pervenuta anche memoria del tenente colonnello ….. del ….., che ha fatto rilevare che solo l'analisi della graduatoria integrale (e non solo lo stralcio relativamente agli ufficiali promossi) permette una comparazione mediante la verifica dei punteggi attribuiti ad ogni valutato, con possibilità di scavalcamenti, come evidenziato da una tabella prodotta da parte del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa.

In relazione alla documentazione non ostesa, ossia quella degli Ufficiali non iscritti nei quadri di avanzamento, la Commissione rileva che, a seguito della chiarificazione pervenuta dal ….., il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 con riferimento alla procedura selettiva di avanzamento di cui in argomento.

Come noto, infatti, il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura medesima ivi compresi quelli relativi agli altri partecipanti, i quali – in tale ambito - non possono considerarsi "controinteressati" in senso tecnico: l'amministrazione adita dovrà pertanto concedere accesso integrale alla documentazione richiesta senza attendere le formalità relative alla predetta procedura di notifica ai terzi. Solo ove la documentazione richiesta contenesse dati ultrasensibili (quali ad es. quelli relativi allo stato di salute) dei terzi la amministrazione potrà procedere all'oscuramenti degli stessi.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere all'integrale documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..)

FATTO

…., Consigliere Comunale della lista n. ….. - ….. , ha dedotto di aver presentato in data ….. un'istanza di accesso ai riscontri del Sindaco …., del Responsabile Settore …., ….. e del Segretario Generale ….. destinati al Dipartimento Regionale - Ufficio Ispettivo - Servizio ….. in seguito a segnalazioni dell'istante.

Ha affermato di aver ricevuto copia di alcuni riscontri di …..; ha sostenuto di aver preso visione della documentazione del segretario generale, ma di non avere ottenuto il rilascio di copia.

Ha prodotto nota del ….. con cui il Segretario Generale ha chiesto al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali se il rilascio fosse di propria competenza.

Il ricorrente ha adito in data ….. la Commissione ex art. 25 Legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione in cui si deduceva che l'istanza di accesso non era stata presentata secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del regolamento comunale e che in data ….. l'Assessorato Regionale avrebbe autorizzato l'accesso, ma che il ricorrente intendeva acquisire la documentazione direttamente dal Comune.

La Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 rilevava, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune ed invitava la parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso.

Rilevava poi che ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi e che, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Premesso quanto sopra, la Commissione reputava necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso e ad indicare quale documentazione fosse stata visionata ed ostesa, interrompendo nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge.

Con memoria del ….. il Comune, adempiendo all'ordinanza istruttoria, ha evidenziato che l'istanza è stata protocollata il ….. e che il Segretario in pari data ha consentito la visione delle proprie

relazioni rese al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e che sempre nella stessa data è stata data visione di altra documentazione da parte di impiegato comunale.

Con nota del ….. anche il Consigliere Comunale ….. ha dedotto di aver preso visione di tutte le note, ma non gli è stato assicurato il rilascio di copia.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione, preso atto di quando dedotto dalle parti, rileva che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1, lett. a) della legge 241/90), pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale, avendo dato visione della documentazione.

La limitazione dell'accesso alla sola visione dei documenti ostesi non è idonea a tutelare nessuno dei contrapposti interessi: non quello alla riservatezza dei terzi, perché comunque i documenti sono portati a conoscenza del richiedente, non quello per il soddisfacimento del quale agisce il ricorrente, che, in mancanza di copia dei documenti, non può utilizzarli né in sede giudiziale, né in sede amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II^, sentenza n. 3016/2007).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

FATTO

…., in proprio e quale amministratrice di sostegno della figlia …., giusto decreto del Tribunale di ….. del …., rappresentata e difesa dall'Avv. …., ha premesso di aver richiesto in data ….. "*l'indennizzo ex lege 229/05*" e ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un accredito in data …., con la sola indicazione, come causale, di "*pensioni stato rata* …..".

Con pec del ….. ha formulato al Ministero dell'Economia e Finanze, istanza di accesso al decreto o ai decreti con i quali era stato autorizzato il pagamento citato.

A fondamento dell'istanza è stata dedotta la tutela dei propri diritti, in primis quello di poter comprendere come l'Amministrazione fosse pervenuta al calcolo dell'importo succitato.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, perfezionatosi con le proroghe dei termini previste dall'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nonché dall'articolo 37 del d.l. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, la ricorrente, a mezzo dell'Avv. ….. , ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha trasmesso il ruolo di spesa fissa, significando che la documentazione completa per tutelarsi nelle competenti sedi giudiziali può essere rilasciata esclusivamente dal Ministero della Salute.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

Il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve pertanto ritenersi infondato ex art. 25 comma 2 legge 241/'90.

Stante il tenore della memoria, con la quale parte resistente afferma di non possedere quanto richiesto siccome detenuto dal Ministero della Salute, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella*

nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta ex art. 25 comma 2 legge 241/'90 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invitando l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di …..

FATTO

La prof. ….., docente di ….. di seconda fascia presso l'Accademia di Belle Arti di ….., il ….. ha chiesto all'Accademia di accedere alla nota prot. ….. del …..

La richiesta era motivata dalla circostanza che la nota suindicata – consegnata alla ricorrente in forma illeggibile - faceva riferimento ad un presunto «*approccio negativo e non costruttivo con la prof.ssa ….. Questo ha portato [illeggibile] ad effettuare come scelta la prof.ssa ….. [illeggibile]. Pertanto, speriamo di potere trovare una soluzione per proseguire serenamente il corso già iniziato con la prof.ssa …..*». La nota era accompagnata da ben ….. firme di soggetti, di cui uno solo risulta essere studente del corso di ….. affidato alla prof.ssa …..

Non potendo valutare, perché illeggibile, la portata della nota in tutta la sua interezza, la prof.ssa ….. ha evidenziato l'interesse ad accedervi e ad estrarne copia.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, perfezionatosi con le proroghe dei termini previste dall'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nonchè dall'articolo 37 del d.l. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, la prof.ssa ….., rappresentata e difesa dall'avv. ….., ha adito nei termini la Commissione affinchè valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla prof.ssa ….. la Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto della ricorrente all'accesso trattandosi di provvedimento alla medesima riferentesi ed incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva, ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il …..

FATTO

La Dott.ssa …., Dirigente Scolastica, assistita dall'Avv. ….. e dall'Avv. …., ha rivolto all'Ufficio Scolastico Regionale del ….. istanza di accesso agli atti datata ….. in relazione alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti.

L'istanza di accesso aveva ad oggetto: "*ogni atto, documento e/o provvedimento in possesso di Codesta Amministrazione, corrispondenza inclusa, contenuto nel fascicolo disciplinare sotteso al provvedimento di contestazione degli addebiti in epigrafe rivolto alla dipendente in parola, con espresso ma non esclusivo riferimento a: - eventuali esposti, dichiarazioni e/o richieste di intervento pervenuti all'Ufficio che abbiano dato origine alla visita ispettiva; - relazione ispettiva integrale, acquisita a prot. ….. in data …., allegati inclusi; - ogni altro documento, provvedimento ed atto contenuto nel fascicolo disciplinare relativo al procedimento de quo*".

In data ….. l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso solo parziale alla documentazione, senza esprimersi sulle ragioni del rigetto dell'istanza quanto al resto.

La questione inerente all'accoglimento parziale dell'istanza di accesso veniva sollevata anche in sede di memoria ai fini del procedimento disciplinare (non ancora concluso).

Non avendo l'Amministrazione in alcun modo motivato il proprio parziale diniego, la dott.ssa ….. adiva nei termini, ossia il ….. u.s. - termine prorogato, ai sensi dell'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nonchè dell'articolo 37 del d.l. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020 - la Commissione per l'accesso affinchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 adottasse le conseguenti determinazioni, non essendo dato sapere se si versi in una delle ipotesi di esclusione dall'accesso agli atti e risultando gravemente compromesso il diritto di difesa dell'incolpata.

In prossimità della decisione l'Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha contestato la competenza della Commissione per essere competente il giudice ordinario, in quanto l'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 16 prevede il diritto di accesso, introducendo una norma di carattere speciale e pertanto l'interessata avrebbe dovuto impugnare il diniego di accesso avanti al giudice competente a conoscere dell'impugnazione della sanzione disciplinare conclusiva del procedimento stesso.

L'Amministrazione ha altresì dedotto che gli allegati non ostesi non sono nella disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, in quanto sono detenuti dall'Ufficio che ha disposto la visita

ispettiva e che detiene la relazione ispettiva finale e non sono stati presi in considerazione ai fini dell'atto di contestazione.

Pertanto, a dire dell'Amministrazione, è stato dato accesso a tutti i documenti rilevanti, impiegati per la predisposizione della contestazione degli addebiti disciplinari *de qua,* così garantendo all'interessata il massimo contraddittorio possibile.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Dott.ssa ….., la Commissione preliminarmente rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame atteso che l'istanza in questione è stata proposta per la tutela del diritto di accesso e che la competenza si radica in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, o di differimento dello stesso di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

La competenza non spetta al giudice ordinario, in quanto la disposizione invocata prescrive semplicemente "*Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento*", ma non attribuisce la relativa competenza al giudice ordinario, dovendosi fare riferimento sempre alla L. 241/90 e al DPR n. 184/2006 ed essendo escluso il ricorso all'accesso civico diffuso, di cui all'art. 5 DPR 33 del 2013, dal momento che anche il Garante della privacy con parere del 3.03.2016 ha ritenuto che osti ad un accesso diffuso l'esigenza di tutela della privacy e della riservatezza in favore del dipendente oggetto del procedimento disciplinare.

Quanto al merito, la Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto della ricorrente all'accesso trattandosi di provvedimento disciplinare alla medesima riferentesi ed incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La ricorrente ha diritto di accedere ad ogni documento correlato al procedimento disciplinare a suo carico anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi, né può rilevare la circostanza che la documentazione sia detenuta dall'Ufficio che ha disposto la visita ispettiva e che detiene la relazione ispettiva finale, in quanto anche tale ufficio fa parte della stessa Amministrazione.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale*

e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta e senza che rilevi che la documentazione non sia stata impiegata per la contestazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di ….. – Dirigenza

FATTO

…..., assistente giudiziario in servizio presso la Corte d'Appello di …..,, avendo partecipato alla valutazione della performance per l'anno ….. e non condividendo la valutazione attribuita, ha richiesto in data ….. all'Amministrazione resistente copia di tutti gli atti istruttori che hanno determinato la valutazione.

Ha dedotto di aver già trasmesso le proprie osservazioni, conformemente alle disposizioni del DM 10.5.2018.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data ….., sostenendo in "*relazione alla metodologia e ai criteri si rinvia al sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con D.M. 10 maggio 2018, disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione*".

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor ….. ha adito il ….. la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che il sistema di misurazione e valutazione della *performanc*e del Ministero della Giustizia è stato approvato con dm 10 maggio 2018, pubblicato sul sito, e che dall'articolo 8 – valutazione del personale non dirigenziale, si evince che il colloquio ha solo la finalità di raccolta evidenze, senza stesura di verbale, né conseguente relazione. Ha affermato che "*le evidenze sono atti endoprocedimentali, sottratti al diritto di accesso*" e che il dipendente in sede di colloquio firma solo l'attestazione di colloquio con il valutato e deve ancora essere adottato il provvedimento finale.

Ha ribadito che il ….. ha ottenuto il livello di performance massimo di più che adeguato, avendo riportato un punteggio totale di ….. (su …..), cosa che rende non apprezzabile l'interesse alla modifica del punteggio.

La Commissione, nella seduta del 27 maggio 2020, ha ritenuto necessario ai fini del decidere, richiedere all'Amministrazione resistente di precisare in virtù di quale disposizione normativa "*le evidenze sono sottratte al diritto di accesso"* e se detenga la documentazione richiesta, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuta in data ….. nota in cui l'Amministrazione resistente ha precisato che il procedimento si trova in una fase interlocutoria, non essendo stato ancora notificato il provvedimento

finale, avverso il quale potrà essere esperito apposita procedura di conciliazione e che la valutazione del ….. potrà subire una revisione a seguito di colloquio chiarificatore.

Ha altresì dedotto che non detiene alcun verbale o relazione, ad eccezione dell'attestazione del colloquio, senza vincoli formali.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preso atto della dichiarazione della Dirigenza della Corte di Appello di ….. di non detenere alcun verbale o relazione, ad eccezione dell'attestazione del colloquio effettuato, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: …..

FATTO

In data ….. ….., assistente giudiziario, avendo partecipato alle selezioni per il Master ….. e risultando non utilmente collocata in graduatoria ai fini della borsa di studio INPS, presentava istanza di accesso all'Amministrazione resistente "*ai verbali dei giorni di svolgimento delle selezioni, copia dei CV e delle relative lettere a sostegno della candidatura di tutti i partecipanti alla selezione, ovvero di* ….. ….. ed altri*, copia dei verbali di attribuzione dei relativi punteggi e ogni atto ulteriore relativo alla selezione".*

L'istanza era motivata dall'esigenza di avere motivazione sui giudizi e sui punteggi espressi di cui alla graduatoria provvisoria pubblicata in data …..

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva il ….. la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della decisione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria in cui ha evidenziato che, una volta ponderati gli interessi della dott.ssa ….. e dei controinteressati, ha dato accesso alla documentazione richiesta, ad esclusione di quella dei candidati in posizione inferiore in graduatoria e dei candidati esclusi, oscurando i dati sensibili nella documentazione ostesa.

E' pervenuta in data ….. nota della ricorrente, in cui ha specificato che l'accesso è stato parziale, mancando la documentazione inerente ai candidati ….. e ….. e con oscuramento dei dati anagrafici e di residenza di tutti gli altri candidati, trattandosi non di dati sensibili, ma di semplici dati personali, necessari ed indispensabili al fine di esercitare i diritti di tutela in sede giurisdizionale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Università e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Quanto alla mancata ostensione della documentazione inerente ai candidati in posizione inferiore in graduatoria rispetto alla ricorrente, la Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Nella fattispecie concreta, la ricorrente alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) della legge n. 241 del 1990, in relazione alla documentazione non ostesa, ossia quella dei candidati risultati non idonei, non può dirsi, pertanto, soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

In relazione all'oscuramento dei dati anagrafici e di residenza di tutti gli altri candidati, operato dalla resistente, la Commissione osserva che eventuali ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato risultano recessive rispetto all'interesse dell'istante dal momento che i partecipanti ad una selezione, prendendo parte alla medesima, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

I candidati che hanno partecipato ad una procedura selettiva non assumono, pertanto, la veste di controinteressati in senso tecnico (in tal senso T.A.R. Veneto, sez. I, 20/01/2016, n. 37; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772).

Alla generale ostensibilità degli atti di una procedura selettiva fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti "*informazioni di carattere psicoattitudinale*" per i quali il diritto di accesso è escluso anche "*d) nei procedimenti selettivi*".

Inoltre, sempre sulla base del richiamato art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito "*nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e "lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito…dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso". (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692)

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a tutti i documenti della procedura concorsuale, ivi compresi quelli contenenti gli indirizzi di residenza e gli altri dati personali comuni degli altri candidati, conformemente ad un suo precedente (23 ottobre 2018).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ….. Cooperativa

contro

Amministrazione resistente: INPS di …..

FATTO

La società cooperativa ….., presentava agi uffici dell'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione posta alla pase del provvedimento con il quale l'Istituto le aveva intimato il pagamento della somma erogata ad un lavoratore alla sue dipendenze, a causa di un infortunio sul lavoro.

L'INPS ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della richiesta di recupero delle somme intimata dall'Istituto.

A sostegno del diniego, inoltre, l'INPS si è limitato a dedurre che permane il rapporto di lavoro senza invocare una specifica disposizione del regolamento INPS, nel quale, peraltro (determinazione n. …../…..), come è noto, le limitazioni all'accesso "*per ragioni di riservatezza*", che potrebbero venire in rilievo nella fattispecie, fanno "*salvi i casi previsti dalla legge*".

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza in una situazione in cui non risulta neppure formulata dal controinteressato, destinatario del ricorso, alcuna opposizione.

La previsione normativa costituisce, altresì idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'INPS a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: …..

FATTO

La società ….., a mezzo dei suoi procuratori in Italia, formulava una richiesta di accesso all'….. diretta alla visione o estrazione copia della documentazione riguardante una procedura diretta ad ottenere l'A.I.C. per la commercializzazione da parte di altri operatori, di medicinali, entrambi basati sulla combinazione di tre molecole da essa utilizzate per la commercializzazione del farmaco "….." su cui essa possiede un esclusiva fino a …..

Rileva, a riguardo di aver interesse ad ottenere la predetta documentazione per poter difendere i suoi diritti di esclusiva.

L'Amministrazione inoltrava l'istanza di accesso alle società controinteressate le quale si opponevano all'accesso e l'….., con il provvedimento impugnato, differiva l'accesso al momento della conclusione del procedimento con il quale era stata richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, non ancora concluso.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, la società ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'….. ha fatto pervenire una nota in cui rileva che "*il differimento –sino a questo momento legittimamente opposto per i sopra indicati motivi –ha esaurito la sua finalità atteso che le variazioni – il cui procedimento non è dipeso da alcuna attività di ….. – si sono da poco concluse (il c.d. "End of Procedure" è stato inviato da …..in data …..). Conseguentemente, lo status procedurale delle due AIC è passato da "suspended" ad"approved" ritenendo i dossier, a seguito delle indicate modifiche, adeguatamente supportati sotto un profilo tecnico-scientifico, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Da ciò, le determine di AIC a titolarità ….. S.p.A. e ….. S.A.che saranno redatte da ….. in accordo alle tempistiche del procedimento amministrativo previsto, faranno riferimento ai dossier tecnici privati delle parti contenenti dati potenzialmente idonei a disvelare informazioni protette secondo i criteri della "data exclusivity*".

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'….. ritiene che il ricorso avverso il differimento dell'accesso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendone venute meno le ragioni.

Tuttavia, non essendo stato chiarito se, cessata la causa del differimento, l'accesso sia stato consentito, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione ritine necessario che l'Amministrazione chiarisca tale aspetto e, ove necessario, trasmetta copia delle opposizioni trasmesse dalle parti controinteressate e che la parte ricorrente documenti l'attualità dell'interesse all'accesso ed alla decisione del ricorso, previa documentazione dell'esito delle raccomandate internazionali con le quali ha spedito il ricorso alla Commissione alle parti controinteressata, producendo i relativi avvisi di ricevimento.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso avverso il differimento dell'accesso e invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti e ad adempiere agli incombenti di cui motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il …..

FATTO

La signora ….. ha formulato all'Ufficio Scolastico Regionale per il ….., richiesta formale di estrazione agli atti della procedura concorsuale alla quale aveva preso parte, indetta, per il reclutamento nel ruolo di ….. dei Servizi Generali e Amministrativi, non essendo stata ammessa alle prove orali.

Chiedeva il rilascio di copia dei propri elaborati scritti corretti; le relative schede di valutazione; il verbale di correzione; gli ulteriori elaborati corretti nella medesima seduta di correzione e ogni altro ulteriore allegato utile o necessario per l'esame della correttezza delle operazioni di correzione.

L'Amministrazione, con nota del ….., comunicava il differimento dell'accesso ad una data successiva al …..

Avverso il differimento dell'accesso l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui ricostruisce nel dettaglio la procedura seguita e la complessità dell'attività svolta (a causa dell'elevato numero delle istanze di accesso pervenute) e, con specifico riferimento alla posizione dell'istante, rileva che "*Il ….. questo Ufficio, tramite PEC, ha confermato alla dr. avv. ….. la data di termine del differimento, assicurando nel contempo la stessa che sarebbero stati rispettati i tempi previsti dalla norma per la messa a disposizione dei documenti richiesti (Allegato 11). A tale comunicazione l'istante ha ritenuto di non fornire alcun riscontro. Si evidenzia che, continuando nelle operazioni per assicurare a tutti il diritto di accesso, questo Ufficio, in data ….. (Allegato 12) ha provveduto alla consegna alla dr. avv. ….. di tutti i documenti richiesti. Dunque, non solo non vi è stato alcun differimento ma la ricorrente visto soddisfatta la propria richiesta entro ….. giorni dall'inoltro della stessa. Peraltro, sebbene questo Ufficio sia in possesso della ricevuta di consegna della documentazione, l'interessata non ha fornito alcun attivo segno di riscontro*".

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione ritiene di non poter dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che non vi è prova

in atti dell'inoltro della documentazione oggetto dell'istanza di accesso atteso che l'Ufficio ha dedotto di non essere "*in possesso della ricevuta di consegna della documentazione";* ciò in mancanza di una rinuncia al ricorso che non risulta pervenuta alla Commissione.

Nel merito il ricorso avverso il provvedimento di differimento è, tuttavia, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, successivamente, l'Amministrazione si è determinata nel senso dell'accoglimento dell'istanza, per cui il riconoscimento del diritto di accesso non è in contestazione, pur in mancanza della prova della trasmissione della documentazione.

Per completezza la Commissione osserva che il provvedimento di differimento impugnato in questa sede appare legittimo atteso che ne sono state indicate le motivazioni ed è stato, altresì, stato indicato un termine a partire dal quale l'Amministrazione avrebbe consentito l'accesso alla documentazione, in coerenza con il disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale "*L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata*".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico ISIS "….." di …..

FATTO

Il Sig. ….., docente presso Istituto scolastico ISIS "….." di ….. (…..), formulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della registrazione audio-video relativa alla riunione del Comitato Scientifico del ….., nonché ad una serie di documenti riguardanti lo scambio di corrispondenza tra il Dirigente ed altri docenti.

A sostegno dell'istanza deduceva che, nell'ambito di tale riunione era state proferite frasi lesive della propria immagine di avere, pertanto, interesse a conoscere la documentazione richiesta, per poter difendere i propri diritti.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato in relazione alla richiesta di registrazione della riunione atteso che, secondo quanto dedotto nel provvedimento di diniego, trattasi di documentazione inesistente.

Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai docenti ….. e ….. e agli altri che hanno preso parte alla riunione, controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di …..

FATTO

Il Sig. ….., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione riguardante una relazione del Comandante del Reparto riguardante l'Ass. Capo …..

L'Amministrazione ha negato l'accesso a causa della genericità della richiesta e dell'assenza di qualsiasi iniziativa di carattere disciplinare diretta nei confronti dell'istante.

Avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione e il controinteressato hanno depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'istanza di accesso ed il successivo ricorso non contengono le motivazioni per le quali il ricorrente ritiene di aver diritto ad ottenere la documentazione richiesta, se non un generico riferimento alla necessità di verificare la possibilità di azioni a sua tutela, in una situazione in cui l'Amministrazione ha dedotto che non sono stati attivati procedimenti a suo carico.

Mancando, quindi, un interesse di tipo endoprocedimentale il ricorrente avrebbe dovuto meglio indicare e motivare le ragioni poste alla base della sua richiesta di accesso, in mancanza della quali l'istanza si presenta generica e, come tale, è stata correttamente respinta dall'Amministrazione

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di …..

FATTO

Il Sig. ….., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione afferente all'Avv. ….. e alle "comunicazioni in merito al Dott. …..".

L'Amministrazione ha negato l'accesso per la genericità della richiesta e data l'assenza di qualsiasi iniziativa di carattere disciplinare diretta nei confronti dell'istante.

Avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'istanza di accesso ed il successivo ricorso non contengono le motivazioni per le quali il ricorrente ritiene di aver diritto ad ottenere la documentazione richiesta, se non un generico riferimento alla necessità di verificare la possibilità di azioni a sua tutela, in una situazione in cui l'Amministrazione ha dedotto che non sono stati attivati procedimenti a suo carico.

Mancando, quindi, un interesse di tipo endoprocedimentale il ricorrente avrebbe dovuto meglio indicare e motivare le ragioni poste alla base della sua richiesta di accesso, in mancanza della quali l'istanza si presenta generica e, come tale, è stata correttamente respinta dall'Amministrazione

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Stabilimento Balneo-Termale militare "….." di …..

FATTO

Il signor ….., dipendente del Ministero della Difesa, ha presentato allo Stabilimento resistente un'istanza, proposta anche ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013 (accesso civico) ad una serie di dati ed informazioni connessi ad una sua richiesta di "*riconversione professionale*" e di "*reimpiego*" rivolta all'Amministrazione.

L'istanza è stata proposta anche in sensi della legge n. 241/1990 per ottenere una serie di informazioni e documenti relativi alla propria richiesta.

L'Amministrazione rigettava l'istanza ed il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 28 maggio 2020 la Commissione dichiarava la propria incompetenza per sull'istanza di accesso proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 e per quanto riguarda la parte dell'istanza proposta ai sensi della legge n. 241/90 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che l'Amministrazione chiarisse se, a fronte della richiesta dell'istante di "*riconversione professionale*" e di "*reimpiego*", fosse stato attivato uno specifico procedimento.

L'Amministrazione ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti e, nella sua nota, ha fatto presente che, con il foglio n. ….. in data ….. ha ritenuto di non dover accogliere la domanda di riconversione professionale del dipendente, atteso che presso lo Stabilimento Militare di ….. non vi sono posizioni organiche con il profilo di interesse del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione e rilevato che dalla stessa si evince che è stato istruito un procedimento che ha condotto alla reiezione dell'istanza dell'interessato, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo di quel procedimento, da cui è scaturita la nota con la quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza del ricorrente di riconversione professionale.

Viene, infatti, in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in l'istanza cui era finalizzata ad acquisire una serie di informazioni, alla luce del disposto di cui all'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università …..

FATTO

Il dott. ….., ha presentato all'Università resistente un'istanza di accesso diretta a rendere visione ed eventualmente estrarre copia della seguente documentazione: "*report relativo all'utilizzo dei software antiplagio in dotazione all'Ateneo (titolare: T.A. …..) da parte del Collegio Docenti del corso di Dottorato in Management (attraverso l'account della prof.ssa ….. ovvero di altri docenti) effettuato nel corso del mese di ….. nell'ambito dei controlli antiplagio svolti nei confronti dei dottorandi del ….. ciclo con particolare riferimento agli accessi effettuati, i documenti controllati ed i relativi esiti*".

A sostegno dell'istanza deduceva di aver presentato un esposto per gravi fatti e ritorsioni a suo danno in quanto sarebbe stato falsamente accusato di "plagio" in relazione ai suoi elaborati predisposti in quel concorso.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza di accesso (limitatamente ai documenti riguardanti l'interessato) e la rigettava per il resto evidenziandone l'inammissibilità in quanto "*preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*".

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Università ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile da un lato perché analogo a quello già esaminato dalla Commissione nella seduta del 23 gennaio 2020.

Il ricorso è poi, comunque, inammissibile in quanto è diretto ad acquisire elementi a sostegno di gravi accuse che l'istante muove all'Università la quale "*avrebbe "fabbricato" una falsa accusa di plagio nei confronti del sottoscritto per ritorsione a seguito di precedenti episodi coinvolgenti anche docenti dell'Università degli Studi di ….. (si veda per i dettagli l'ultimo esposto al Rettore di cui all'allegato 4)*".

Orbene, tali accuse, che l'Università confuta nella sua memoria, dovrebbero essere sottoposte dall'istante al vaglio dell'A.G., mentre l'accesso agli atti non rappresenta uno strumento sostitutivo di una "investigazione difensiva" risolvendosi, diversamente in un inammissibile e non consentito

controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, peraltro già definitivamente vagliato dall'Autorità giudiziaria amministrativa nell'ambito dell'impugnazione dei provvedimenti con cui l'interessato è stato escluso dalla procedura.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di …..

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato alla Questura di ….. istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Alla base di tale richiesta di accesso vi era l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver informato l'istante dello stato del procedimento, che ancora non si è concluso, informando il legale dell'istante il quale avrebbe rinunciato alla facoltà di consultazione del fascicolo.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla Questura, ritiene che, in mancanza di una formale rinuncia all'istanza di accesso, non pervenuta dall'istante, il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri …..

FATTO

Il Maresciallo ….., destinatario di una contestazione disciplinare, ha formulato un'istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale l'Amministrazione ha fornito tempestivo e positivo riscontro.

Deducendo che, in realtà, il riscontro sarebbe stato parziale, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva di aver accolto l'istanza di accesso, senza, tuttavia prendere posizione sull'assunto del ricorrente in base al quale il fascicolo consterebbe di ….. documenti, non tutti contemplati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, atteso che non risulta chiaro se, in effetti, l'accesso sia stato consentito a tutti gli atti posti alla base della contestazione, ritiene, cautelativamente di accogliere il ricorso il venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, destinatario della contestazione di addebito, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ….. dei Carabinieri

conto

Amministrazione resistente: Comando Stazione Carabinieri di …..

FATTO

Il Sig. ….., quale Segretario provinciale dell'Associazione denominata ….. dei Carabinieri ha formulato, al Comando Stazione Carabinieri di ….. (…..), un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia della documentazione riguardante la problematica del "…..",

Rilevava, a riguardo, che all'interno della Caserma dei Carabinieri di ….. (…..), dal ….., a seguito di misurazioni dell'ARPA ….. , era emerso che il terreno ove sorge la caserma emana ….. e, che lo stesso penetrerebbe all'interno della stessa ove sono ubicati gli uffici per la ricezione del pubblico, l'ufficio del comandante della stazione e le camerate per i militari alloggiati.

L'Amministrazione ha respinto l'istanza in quanto non "*supportata da un interesso diretto, concreto e attuale, in relazione alla documentazione della quale è stato chiesto l'accesso, come previsto dall'art.22 co.1 lett. b) L.241/90; - appare pertanto avere un carattere esplorativo, funzionalmente orientato ad un sostanziale mero controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione (cfr. Sent. Consiglio di Stato Sez. IV n. 68del 123.01.2016, n. 2476 del 14.05.2014, n. 2422 del 21.052008)*".

Avverso il provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

In tale sede il ricorrente ha anche precisato "*di aver prestato servizio nella stazione di cui al paragrafo precedente, per ….. e ….. (dal ….. al …..) , durante i quali, le misurazioni del ….. effettuate hanno portato alla chiusura dell'ufficio del Comandante poiché i valori erano al di sopra della norma (…..Bq/m3), e durante questi ….. anni e ….. mesi, nessun militare compreso il sottoscritto, è stato mai sottoposto ad analisi o visite mediche specifiche*".

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che si possa procedere all'esame del ricorso indipendentemente dalla natura giuridica dell'Associazione e delle sue prerogative fondate sulla sentenza n. …../….. della Corte Costituzionale.

Il gravame, invero, è stato proposto dal Sig. ….. il quale, oltre ad essere Segretario provinciale dell'Associazione, ha anche prestato servizio presso la Stazione interessata dalla problematica relativa al

….., sicché viene in rilievo un interesse differenziato alla conoscenza dei documenti richiesti a tutela del primario diritto alla salute garantito, anche per il singolo, dall'art. 32 della Costituzione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: ….. …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la …..

FATTO

Il Sig. ….. deduce di aver partecipato al concorso ….. per docenti abilitati alla classe ….. e di aver sostenuto la prova presso la sede di ….. in data ….. ore ….., Commissione ….., superandola con votazione di …..

Deduce, inoltre di aver inviato, in data ….. all'USR ….. richiesta di accesso agli atti, avendo interesse a verificare la regolarità dello svolgimento della prova, alla quale l'Amministrazione forniva riscontro con un differimento dell'accesso "*alla conclusione delle operazioni della Commissione esaminatrice al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle operazioni ancora in atto*".

L'istante deduce, poi, che il ….. è stata pubblicata graduatoria e che, concluso il concorso, l'accesso non è stato ancora consentito e, pertanto, ha adito la Commissione affinché volesse "*ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente con l'accesso agli atti concedendo al ricorrente la possibilità di estrarre copia, fissando, ove necessario, un termine perentorio".*

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che non è in discussione il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione è, tuttavia, inammissibile in quanto diretto non a contrastare un diniego o differimento dell'accesso, bensì ad obbligare l'Amministrazione a dar seguito all'esecuzione dell'accesso essendo cessata la causa del differimento, senza, peraltro, che l'istante abbia formulato alcuna richiesta sollecitatoria in tal senso.

Non rientra, invero, tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione ad eseguire i suoi provvedimenti, né quello di fissare termini perentori, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: ….. Scuola ….. + altri

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di …..

FATTO

Le Organizzazioni Sindacali- "….. Scuola …..", "….." e "….. di …..", "….. Scuola ….." hanno presentato in data ….. un'istanza di accesso all'Istituto Comprensivo Statale di ….., al fine di ottenere "*copia semplice in formato digitale del documento relativo al miglioramento dell'offerta formativa (M.O.F.) relativo all'a.s. 2018/2019, in forma disaggregata con espressa indicazione di ciascun dato, del nominativo del personale scolastico coinvolto e del relativo importo individuale da eventualmente corrispondere*".

A sostegno dell'istanza hanno dedotto l'interesse delle Organizzazione all'esercizio delle prerogative sindacali, quali enti esponenziali di una determinata categoria di lavoratori, e che l'indicazione degli importi percepiti in abbinamento con i nominativi è una informativa necessaria ai fini della verifica dell'attuazione della contrattazione sull'utilizzo delle risorse con i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti tramite l'utilizzo del MOF.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto le Organizzazioni hanno adito la Commissione.

Ad integrazione del ricorso hanno poi rilevato che, in data ….. è pervenuto riscontro da parte dell'Istituto che ha negato l'accesso.

DIRITTO

Le Organizzazioni sindacali ricorrenti hanno manifestato l'interesse a conoscere la documentazione di cui all'istanza di accesso per verificare il rispetto delle proprie prerogative stabilite dalla legge e dal CCNL, in quanto funzionali all'assolvimento degli obblighi di informazione e di corretto esercizio delle relazioni sindacali.

Per quanto sopra, richiamando i numerosi precedenti dalla Commissione in punto di legittimazione all'accesso dell'Organizzazione sindacale e rilevato che l'istanza risulta limitata a conoscere determinati documenti, il ricorso risulta meritevole di accoglimento e l'interesse dell'accedente congruamente motivato.

Ciò anche alla luce della natura endoprocedimentale e difensivo dell'interesse de (ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990), anche tenuto conto di quanto ritenuto in fattispecie simile dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2018, n. 4417).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

FATTO

Il ricorrente ….., dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con istanza del ….. rivolta al Ministero resistente, ha chiesto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo della causa iscritta al Tribunale di ….., sezione lavoro, tra la sig.ra ….. ed il Ministero stesso conclusasi con sentenza …../….., nonché alle relazioni e ai pareri che l'Avvocatura dello Stato ha indirizzato al Ministero; ciò al fine di dare riscontro all'invito a produrre le proprie deduzioni formulato dalla Procura regionale per il ….. della Corte dei Conti.

Il Ministero resistente, con provvedimento del ….. ha accolto la richiesta ostensiva ai documenti facente parte del fascicolo istruttorio …../…../….. della Procura regionale per il ….. della Corte dei Conti e ad altri documenti puntualmente elencati nel provvedimento; l'amministrazione resistente ha invece negato l'accesso alle relazioni e ai pareri dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996.

Il provvedimento di parziale diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi la Corte dei Conti per "danno indiretto".

E' pervenuta memoria del Ministero resistente il quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego, esponendole in modo compiuto.

DIRITTO

La Commissione osserva che secondo costante giurisprudenza "….ai fini dell'opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione; il punto di discrimine tra l'ostensibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad un ente quindi non è costituito dalla natura dell'atto ma dalla sua funzione: se il parere viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica ad un provvedimento amministrativo, lo

stesso è ammesso all'accesso mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tutela del diritto di difesa" (cfr. TAR Liguria, II, 17 dicembre 2009, n. 3782 e Cons. St. , sez. V, 23 giugno 2011 , n. 3812). Nel caso di specie i pareri istruttori sono stati resi nell'ambito di un procedimento giurisdizionale e, pertanto, i medesimi sono sottratti all'accesso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di …..

FATTO

Il Sig. …..formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari, istanza presentata in calce alla memoria diretta a confutare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. 241/1990 inoltrato dall'Amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, in data ….. l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda e la conclusione del procedimento con l'emissione di provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno, notificato in data …..dalla Questura di …..

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente la tempestività del ricorso.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data della sua presentazione (in data …..), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie opera, invero, la sospensione dei termini prevista dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20 in base ai quali, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/2020, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

A fronte dell'istanza presentata in data 30 gennaio 2020, per effetto delle citate disposizioni il silenzio rigetto si è formato in data 22 maggio 2020 per cui il ricorso alla Commissione, proposto in data 22 giugno 2020 risulta tempestivo tenuto conto che il giorno dell'effettiva scadenza (21 giugno 2020) cadeva di domenica.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte, a suo tempo, dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. – Compagnia di …..

FATTO

Il Sig. ….. ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere il nominativo del soggetto che aveva effettuato la segnalazione da cui era scaturito un controllo dei Carabinieri presso la sua abitazione.

L'Amministrazione ha riscontrato la nota negando l'accesso in quanto la documentazione richiesta rientra tra quella sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.P.R. 90/2010.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando dei Carabinieri ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso e specificando che la documentazione richiesta rientra tra quella prevista all'art. 1049, comma 1 lett. e) del D.P.R. 90/2010 che sottrare all'accesso, per un periodo di cinquanta anni gli "*atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;*".

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti in quanto ricadenti nelle previsioni dell'art. 1049, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione istanza di "revisione" della decisione presa nella seduta del …..

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce che la decisione si fonderebbe sul fatto che l'Amministrazione avrebbe negato l'esistenza di documenti che invece sarebbero stati in suo possesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto tardivamente proposta dopo quasi dieci anni dalla decisione in una situazione in cui, peraltro, non risulta che la Commissione sia incorsa in errori di percezione.

Non spetta, infatti, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia e Corte di Appello di …..

FATTO

Il Sig. ….., in data ….., ha formulato alla Corte di Appello di ….. e al Ministero della Giustizia un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia della documentazione riguardante la procedura di pagamento del decreto emesso in suo favore dalla Corte di Appello di ….. in data ….., RG …../….. ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rilevata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso per effetto della sospensione dei termini prevista dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, ritiene il gravame meritevole di accoglimento avendo l'istante diritto di conoscere gli atti relativi al procedimento diretto alla liquidazione della somma portata dal decreto emesso dalla Corte di Appello.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di …..

FATTO

La Sig.ra ….. ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ….. un'istanza di accesso finalizzata ad estrarre copia della dichiarazione dei redditi modello 730 del marito, Sig. …..., relativamente agli anni 2016/2017/2018, motivando l'istanza in ragione della rilevanza dei documenti richiesti nell'ambito del giudizio di separazione tra i coniugi, pendente al n. …../….. R.G., dinanzi il Tribunale di ….., I Sezione Civile ed avente anche ad oggetto l'affidamento e del figlio legittimo, ancora minorenne, ….. …..

La Direzione Provinciale di ….. cui l'istanza era stata tramessa per competenza ha rigettato la richiesta e la Sig.ra ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'istante dovrebbe dimostrare, nell'idonea sede processuale (il contenzioso civile pendente), il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

La Commissione in considerazione del non univoco orientamento del Consiglio di Stato e tenuto conto della recente ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria (da parte del Cons. St., sez. IV, ord., 4 febbraio 2020, n. 888) di alcune questioni riguardanti l'accesso, ivi compresa quella del rapporto tra accesso ed ordine di esibizione in un giudizio pendente, ritiene allo stato di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione da parte del giudice.

Infatti, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile - dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile - finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti,

che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e Comincità – Ufficio Locale di Esecuzione Penale esterna di …..

FATTO

Il Sig. ….. presentava alla segreteria dell'Ulepe di ….. e ….., ove presta servizio in qualità di Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, un'istanza di accesso diretta ad ottenere il rilascio di copia della relazione del collaboratore amm.vo sig. ….. addetto alla portineria dell'Ulepe di ….. e ….., al fine di difendersi avverso la sanzione della censura, irrogatagli ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 449/92.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione, in data ….., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, L.241/1990, affinchè assumesse le conseguenti determinazioni

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rappresenta che per un mero disguido non è stata evasa nei termini l'istanza di accesso e deduce di aver provveduto all'accoglimento della stessa.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione, in disparte i profili riguardanti la tardività del ricorso, non può che dichiarare l'improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente…..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. – Direzione Corpo Polizia Municipale

FATTO

Il ricorrente ….., con istanza del ….. formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm. ha chiesto al Corpo di Polizia Municipale resistente di accedere, mediante fotocopia in formato elettronico non modificabile da inviare all'indirizzo pec ….. ai seguenti documenti:

1. fotocopia delle controdeduzioni unitamente a tutti gli allegati in essi richiamati;
2. fotocopia del fotogramma con cui gli agenti di P.M. provano che l'auto il ….. era in divieto di sosta davanti ai cassonetti di via ….. - …..

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel ricorso pendente innanzi la Prefettura di ….., presentato dopo avere ricevuto il verbale per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada.

L'amministrazione municipale resistente, con provvedimento del ….., ha accolto la richiesta ostensiva previo pagamento delle spese di riproduzione pari a euro …..di cui alla delibera n. ….. del …..

Il provvedimento del ….. dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La Commissione, con ordinanza del 27.05.202, ha ricondotto l'istanza in esame nell'alveo della legge n. 241 del 1990, per avere il ricorrente dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nel ricorso pendente innanzi la Prefettura.

La Commissione ha, inoltre, osservato che l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (art.1, c. 2 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006). In ogni caso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura. Pertanto, la Commissione ha chiesto all'amministrazione comunale di specificare la normativa secondaria alla base della determinazione dell'ammontare richiesto e le voci che lo compongono; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Successivamente, è pervenuta memoria del ….., con la quale parte resistente ha comunicato che l'allegato ….. della deliberazione del Consiglio Comunale del ….., prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto del Comune, ha rideterminato le tariffe dei servizi e, con riferimento al Corpo

di Polizia Municipale ha stabilito l'ammontare di euro 20,00 oltre a 0,20, a facciata per la riproduzione in copia semplice dei documenti.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la consolidata giurisprudenza ha stabilito che i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura " non possono essere svincolati da criteri di ragionevolezza e proporzionalità, dovendo stabilire, nel caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili, un importo modesto, anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo al fondamentale e ormai diffuso esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente" (T.A.R. Toscana, con la sentenza 26 aprile 2019 n. 615).

Nel caso di specie l'importo pari a euro 20 quale costo fisso e 0,20 a facciata, previsto dalla Delibera Consiliare del ….., appare svincolato da tali criteri di ragionevolezza e proporzionalità, traducendosi in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – direzione provinciale di …..

FATTO

L'avv. ….. ricorrente, quale erede di ….. (padre) a sua volta erede del dipendente postale ….. (fratello di ….. e zio del ricorrente) con istanza del ….., ha chiesto di accedere alle "retribuzioni e ai compensi di ogni genere percepiti nell'ambito dell'attività lavorativa da ….., ivi compresi gli eventuali importi dallo stesso percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto, nel triennio 1990-1992".

L'Istituto resistente, dopo uno scambio interlocutorio, ha informato il ricorrente di non detenere i documenti relativi alle retribuzioni e ai compensi di ….. perché in possesso del datore di lavoro. Con provvedimento del ….., relativamente ai documenti inerenti il trattamento di fine rapporto, l'Istituto ha rilevato la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente in quanto erede, di cui si ignora se universale, di ….. a sua volta erede di …..

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Specifica il ricorrente di avere chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'Irpef Sisma 1990, in rappresentanza del padre deceduto e che l'Agenzia lo ha negato per tardività della richiesta, presentata nel 2019 dal ricorrente e non da ….. nel 2010. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per argomentare il ricorso avverso tale provvedimento dell'Agenzia.

E' pervenuta memoria dell'Istituto resistente il quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego, ed ha rilevato che il ricorrente ha comunicato l'esistenza del procedimento innanzi l'Agenzia delle Entrate successivamente al ricevimento del provvedimento di diniego.

DIRITTO

La Commissione chiede al ricorrente se è erede universale di ….. e ….. ….. o se sono presenti altri coeredi, e di volere fornire la relativa documentazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di …..

FATTO

La ricorrente ….., tramite l'avv. ….., in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai documenti relativi agli assegni familiari percepiti dal signor ….. In particolare, la ricorrente chiede di conoscere l'ammontare degli assegni familiari erogati dal ….., copia della documentazione depositata ogni anno dal datore di lavoro ….. srl o dal controinteressato per ottenere gli assegni familiari di spettanza del coniuge assegnatario. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. Espone la ricorrente di essere separata dal controinteressato ….. fin dal gennaio ….., di essere l'affidataria delle figlie ancora economicamente non autosufficienti, di non avere mai ricevuto gli assegni familiari.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso "in assenza di disposizioni del giudice adito".

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la quale con decisione del 27 maggio 2020, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato ….., ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data ….., la ricorrente tramite l'avv. ….., ha chiesto alla Commissione la rimessione in termini per il deposito della prova dell'invio al controinteressato e che venga riesaminato il ricorso presentato dalla ricorrente ….. Aggiunge l'avv. ….. di avere inviato il ricorso al controinteressato in data ….. e che il mancato deposito della prova dell'invio del ricorso è dovuto al "blocco delle attività che dal 10.03.2020 all'11.05.2020 che ha impedito alla ricorrente di avere contezza della ricezione della raccomandata".

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di concedere remissioni in termine. Nella specie, comunque, la ricorrente ben avrebbe potuto allegare al gravame la ricevuta di invio del ricorso al controinteressato, in attesa del ricevimento della ricevuta di ritorno.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale ….. – Agenzia complessa …..

FATTO

La ricorrente ….. ha ricevuto dall'Istituto resistente una comunicazione n. ….. del ….., di disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con l'associazione ….. per il periodo compreso tra il mese di settembre del ….. ed il mese di agosto del ….., per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2094 c.c. Ciò a seguito di un procedimento ispettivo di cui al verbale n. …../….. del …..

Successivamente la ricorrente, tramite l'avv. ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere si seguenti documenti:

1. verbale di accertamento ispettivo n. …../….. del …..;
2. tutti gli eventuali atti relativi al procedimento di cui alla nota citata.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi presso il Comitato Regionale dell'INPS ed, eventualmente, presso l'Autorità giudiziaria.

Con provvedimento del ….., l'amministrazione acceduta ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso il quale sottrae dall'accesso "i documenti coperti da segreto o soggetti a divieto di divulgazione ai sensi di legge" e atteso che sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato, tramite l'avv. ….., innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Istituto resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha esposto che la Procura presso il Tribunale di ….. sta svolgendo una vasta indagine su numerose scuole paritarie della provincia avvalendosi, anche degli ispettori dell'area di vigilanza ispettiva della Direzione provinciale di ….. i quali rivestono la qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria. Il procedimento …../…../….. riguarda migliaia di posizioni individuali di singoli lavoratori e diverse scuole paritarie, tra le quali la scuola materna dell'infanzia Associazione ….. presso la quale sono stati annullati ….. posizioni lavorative, tra le quali la ricorrente.

Aggiunge parte resistente di avere chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ….. il proprio parere circa la sottrazione all'accesso dei chiesti documenti il quale, in data ….. ha confermato, allo stato la non ostensibilità trattandosi di documenti inerenti un fascicolo in fase d'indagine.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ….. ha confermato la non ostensibilità dei chiesti documenti, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di …..

FATTO

La ricorrente ….., tramite l'avv. ….., con istanza del ….. ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere "ai dati relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali delle dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi tre anni e di ogni altra utile informazione facente capo al sig. …..", coniuge della stessa. Ciò al fine di produrli nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di ….. ed avente ad oggetto la separazione giudiziale fra i coniugi. In particolare, i chiesti documenti sono necessari per la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente stessa e del figlio ….. il quale, benché maggiorenne non è economicamente indipendente a causa delle sue condizioni di salute, è infatti invalido al …..% e soffre di "…..".

L'Agenzia acceduta, con provvedimento del ….., ha negato il chiesto accesso in assenza di un provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 3461 del 2017.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato, tramite l'avv. ….., innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, come nella presente fattispecie (v. C.d.S. n. 5437/2019, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: ….. s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Trenitalia s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano – Direzione Acquisiti – Acquisti Industriali, di Staff e Marketing

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente sig. ….., tramite l'avv. …..in qualità di partecipante all'"Avviso di Gara a Procedura Aperta" n. …..-…..\…..\…..\….., pubblicato da "Trenitalia s.p.a.", per la realizzazione e l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto "….." di ….. – Lotto ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

a. verbale di gara, posto che la società istante non fu mai posta nelle condizioni di partecipare alla gara di aggiudicazione e alla seduta pubblica di svolgimento della procedura di apertura delle buste per mancata comunicazione della relativa data di svolgimento;
b. visionare il prospetto analitico di calcolo del punteggio e di attribuzione dello stesso alla ricorrente ed alla impresa aggiudicataria, ivi compresa la documentazione prodotta da quest'ultima.

Ciò al fine di tutelare i diritti ed interessi del ricorrente nelle sedi opportune.

La società acceduta, in data ….. ha trasmesso alla ricorrente lo stralcio del verbale di gara dal quale si evincono le seguenti informazioni relativamente a tutti i partecipanti alla gara: (i) ribasso offerto, (ii) prezzo offerto; (iii) punteggio offerte tecniche; (iv) punteggio offerte economiche; (v) punteggio complessivo; (vi) graduatoria.

Il provvedimento della società acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione, in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato questa Commissione che la gara in esame è stata aggiudicata alla ….. geometra ….., con un punteggio pari a ….. e che la ricorrente si è collocata in ….. ed ultima posizione con un punteggio pari a …..

Parte resistente ha poi rilevato l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione per avere la società acceduta concesso l'accesso a documenti, l'irricevibilità per tardività del gravame, l'inammissibilità per mancata notifica del ricorso ai controinteressati e, infine, rilevando il carattere esplorativo della richiesta ostensiva.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare i ricorsi avverso i dinieghi anche parziali, come nel caso in esame, delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25 della legge n. 241del 1990) nonché delle società che svolgono attività di pubblico servizio.

La Commissione rileva, poi la tardività del gravame per essere stato presentato in data ….., ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, ossia il …..

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Associazione ….. – Presidenza Nazionale

FATTO

Il ricorrente ….., ….. degli esclusi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sezione dell'Associazione resistente del ….., con istanza del medesimo mese rivolta all'associazione medesima ha chiesto di accedere ai relativi documenti.

Con comunicazione del ….. l'Associazione acceduta ha informato il ricorrente di non potere evadere la richiesta perché non prevista dal regolamento.

Dopo numerosi scambi interlocutori tra il ricorrente e l'associazione, quest'ultima in data ….., ha comunicato al ricorrente che la medesima non è soggetta al regime del Capo V della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un'associazione privata.

Successivamente, in data ….., il ricorrente si è rivolto alla Commissione.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990 "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24". Nel caso di specie il ricorso è rivolto ad un'associazione, disciplinata dal Capo II del c.c., la quale non è soggetta al regime di cui agli artt. 22 e ss. della legge su citata.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di …..

FATTO

La ricorrente ….., residente preso il Comune resistente di ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere all'ordinanza n. …../….. del Complesso ….. sito in via ….. in ….. e con istanza di accesso del ….. rivolta al Comune medesimo ha chiesto di accedere all'ordinanza n. ….. del …..

Avverso le condotte inerti del Comune acceduto, la ricorrente si è rivolta alla Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La Commissione con decisione del 20 febbraio 2020 ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e, con riferimento alla richiesta di accesso all'ordinanza n. …../….. del Complesso ….. sito in via ….., ha chiesto a parte resistente se detiene il chiesto documento, interrompendo nelle more i termini di legge. Relativamente alla richiesta di accesso all'appunto n. ….. del ….., la Commissione ha invitato parte resistente a comunicare alla ricorrente di avere differito il chiesto accesso al momento del reperimento del documento in questione, indicandone la presumibile durata.

Successivamente, con memoria del ….., il Comune acceduto ha informato la Commissione di avere fornito, in data ….. alla ricorrente copia dell'appunto n. ….. del ….., ed ha comunicato alla Commissione di non possedere l'ordinanza n. …../….. del Complesso …..

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione …..

La Commissione preso atto della memoria del Comune resistente del ….., in parte rileva la cessazione della materia del contendere, in parte rileva l'infondatezza del gravame ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo il quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica

'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. – Ufficio ….. Servizi al territorio

FATTO

La ricorrente ….. con istanza del ….. rivolta al Comune resistente ha chiesto di accedere all'ordinanza n. ….. del ….., inerente l'agibilità dell'abitazione della ricorrente a seguito del sisma del 1990.

La condotta inerte del Comune resistente è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato la Commissione che la ricorrente ha esercitato l'accesso ai chiesti documenti in data ….. ed ha allegato il verbale delle operazioni di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione …..

Nel merito, la Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere rilasciato copia dei chiesti documenti, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale per il ….. – Direzione generale – Ufficio …..

FATTO

La ricorrente ….., quale candidata non ammessa alle prove orali del concorso per ….. direttori dei servizi generali amministrativi per la regione ….., con istanza del ….. successivamente integrata, ha chiesto di accedere ai propri elaborati e a quelli dei candidati primo e secondo classificatisi, al verbale di correzione e agli elaborati dei candidati dichiarati idonei nella medesima seduta. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….., ha differito l'accesso al ….. data di conclusione delle prove orali.

Il provvedimento di differimento del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ha informato la Commissione di avere fornito copia alla ricorrente dei chiesti documenti in data …..

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere fornito alla ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – direzione provinciale di …..

FATTO

Il ricorrente ….. è separato dalla sig.ra ….. e, in base al decreto di omologazione del ….. del Tribunale di ….., corrisponde all'ex coniuge un assegno di mantenimento, pari a 500 euro mensili, da versare fino a quando la controinteressata ….. non diventerà economicamente indipendente. Dopo avere appreso che la sig.ra ….. lavora presso la ….. s.r.l., il ricorrente ha chiesto al giudice la rideterminazione dell'assegno a suo carico e, con istanza dell'….., ha chiesto all'Istituto resistente di accedere all'estratto conto contributivo dell'ex coniuge ….. e la certificazione di eventuali forme di sussidio di cui l'ex coniuge avrebbe beneficiato (reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione etc.)

L'Istituto previdenziale acceduto, con provvedimento del ….. privo di motivazione ha negato il chiesto accesso ed ha invitato il ricorrente a procedere ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ha informato la Commissione di avere emanato un provvedimento di diniego atteso che "l'istante dichiarava nella richiesta ostensiva di essere già a conoscenza del rapporto di lavoro intercorrente tra la ex coniuge e la ….. Srl, dimostrando così di disporre già dell'informazione essenziale al fine di ottenere la rimodulazione dell'assegno di mantenimento in sede giudiziaria". Aggiunge parte resistente che, "il diniego ha trovato fondamento nel fatto che l'istante pretendeva di accedere a informazioni ulteriori che sono state giudicate dallo scrivente Ufficio come eccessive ed ultronee rispetto alla finalità espressa nella motivazione dell'istanza di accesso, quali quelle relative al reddito di cittadinanza".

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale coniuge separato dalla sig.ra ….., è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti per appurare la situazione economica della moglie in vista dell'udienza di rideterminazione dell'assegno di mantenimento. La Commissione ricorda, poi, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sulle esigenze di riservatezza del terzo

ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (art. 22, comma 7, legge n. 241/199099.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza della Repubblica – Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali

FATTO

La ricorrente ….., con istanza del ….. rivolta alle amministrazioni resistenti ha chiesto di accedere al decreto del Presidente della Repubblica che ha deciso "sul ricorso straordinario al quale il Consiglio di Stato ha attribuito il numero di affare …../…..; che il Consiglio di Stato ha emesso il parere vincolante n. …../….., spedendolo al Ministro il …..." – sic, tanto in qualità di proponente il ricorso al Capo dello Stato.

La condotta inerte delle amministrazioni resistenti è stata impugnata innanzi la Commissione in data ….. ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rileva che la ricorrente, quale proponente il ricorso al straordinario al Capo dello Stato, è titolare di un interesse qualificato ad accedere al chiesto decreto; inoltre, la Commissione ritiene che non assume rilevanza la natura amministrativa o paragiurisdizionale del procedimento in esame (v. parere a dell'Adunanza generale - C.G.A. 5 dicembre 2019, n. 3071), atteso che in carenza di specifiche regole disciplinanti l'ostensione del chiesto documento trovi applicazione la normativa di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di Stato

FATTO

La ricorrente ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere al parere del Consiglio di Stato emesso nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ricorrente e notificato al comune di ….. e al Ministero dell'Interno in data …..

In data ….. la segreteria della ….. sezione ha informato la ricorrente di potere accedere al parere n. …../….. tramite il sito della Giustizia Amministrava mediante il percorso dalla stessa indicato. Aggiunge l'amministrazione che per estrarre copia conforme all'originale del parere …../….., la richiesta andava inoltrata esclusivamente all'Ufficio relazioni con il pubblico.

Dopo che la ricorrente ha precisato che il parere …../….. è il numero di spedizione e non il chiesto parere, la segreteria in data ….. ha precisato che il parere emesso in sede di adunanza sull'affare R.G. n. …../….. è stato pubblicato con numero di protocollo ….. in data ….. e che copia conforme del parere sarà disponibile, previo appuntamento e pagamento dei diritti di copia, presso l'ufficio relazioni con il pubblico dalla giornata di giovedì …..

Il provvedimento del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'amministrazione ha accolto la richiesta ostensiva invitando la ricorrente a recarsi presso gli uffici per estrarre copia conforme del chiesto accesso e fornendo gli estremi del documento pubblicato sul sito della Giustizia amministrativa. Pertanto, la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione **-** Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

FATTO

La ricorrente ….., con istanza del ….. rivolta al Ministero resistente, ha chiesto di accedere a "tutti i documenti inerenti le richieste di verifica/rettifica del decreto di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero dalla ricorrente stessa e/o redatti/elaborati anche per esaminare/valutare dare riscontro/fornire chiarimenti/informazioni in merito a tali richieste, anche solo internamente al Ministero".

Espone la ricorrente nella richiesta ostensiva di avere presentato due richieste di rettifica del decreto di riconoscimento citato e che i chiesti documenti sono necessari per verificare se i presupposti, i contenuti e le motivazioni evidenziati in tali documenti riferiti alle richieste di verifica/rettifica dei decreti siano corretti, coerenti e consequenziali con le motivazioni evidenziate nelle richieste.

Dai documenti allegati al ricorso si evince che il Ministero ha subordinato a misure compensative il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dalla ricorrente all'estero (D.D. n. 134 e 262 del 2019).

La condotta inerte del Ministero resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 26.06.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale destinataria del decreto con il quale l'abilitazione all'insegnamento è stata subordinata allo svolgimento di misure compensative, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, ove esistenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di ….. – IACP

FATTO

Il ricorrente, ex funzionario a tempo indeterminato dell'Istituto resistente collocato a riposo con decorrenza dal ….., con istanza del ….. rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti del collega geometra …..

1. provvedimento sanzionatorio emanato in relazione ai fatti accaduti in data ….. alle ore ….. circa, ossia un diverbio con il controinteressato …..;
2. buste paghe relative all'anno …..

Espone il ricorrente essere stato destinatario del provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto, poi dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di ….. del ….. del ….., R.G. …../….. e di avere rivestito, nel frattempo, un incarico di responsabilità; aggiunge il ricorrente che l'Istituto acceduto non ha corrisposto ai "dipendenti che hanno avuto in corso negli ultimi cinque anni procedimenti disciplinari", quale il ricorrente, le indennità per specifiche responsabilità. Pertanto, motiva l'accedente che i chiesti documenti sono necessari per verificare se l'indennità per specifiche responsabilità è stata riconosciuta al collega che si trovava nella medesima situazione del ricorrente.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nell'ambito dell'instaurando giudizio civile innanzi al competente giudice del lavoro e sindacare eventuali vizi di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al controinteressato …..

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato ….. ….. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico – finanziaria di ….. – Ufficio Comando

FATTO

Il Luogotenente Cariche Speciali ricorrente ….., con istanza dell'….. rivolta alla Guardia di Finanza resistente – Gruppo Tutela Mercati Capitali di ….., ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. documentazione ed atti riconducibile alla contestazione di addebiti n. …../….. del ….. inerente un procedimento disciplinare posto in essere dall'amministrazione nei suoi confronti, per avere subito il furto del tesserino ….., custodito nel bauletto del motorino, denunciato dal ricorrente stesso in data …..;
2. copia della documentazione dalla quale emergerebbe la condotta riportata nella contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazione;
3. copia del file, acquisito dall'amministrazione, delle immagini video del ….. delle telecamere di sorveglianza posizionate sulla strada adiacente l'edificio sede del Reparto, ove era posteggiato il motociclo del ricorrente.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nel procedimento disciplinare.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….. ha accolto l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 e lo ha negato alle immagini video di cui al punto n. 3 perché non in possesso dell'articolazione amministrativa acceduta.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'articolazione amministrativa di parte resistente la quale ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha richiamato le argomentazioni inserite nel provvedimento con il quale è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero; ossia che le immagini non sono state acquisite nel procedimento disciplinare e che le stesse riguardano il furto, ossia un episodio successivo rispetto al compimento della violazione dell'art. 723 del d.P.R. n. 90 del 2010, ad opera del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere alle immagini video richieste, trattandosi di documenti che riguardano un furto dal medesimo subito. Qualora l'amministrazione non detenga i chiesti documenti, la stessa è tenuta a trasmetterli a quella competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale: "La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando della Compagnia Carabinieri di …..

FATTO

La ricorrente ….., con istanza del ….., rivolta al Comando resistente ha chiesto di accedere ai documenti "generati conseguenziali e pertinenti" alla segnalazione del ….. dalla ricorrente stessa effettuata. In particolare, la ricorrente comunicava al Comando resistente la presenza di persona non domiciliata/residente nel ….. di ….. del comune di ….. ….. presso un'abitazione di un residente.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di ….. , con provvedimento del ….., negava l'accesso ai documenti richiesti affermando che "i documenti richiesti e detenuti da questo ….. non costituiscono la qualità di documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990, in quanto trattasi di materiale afferente servizi e controlli di polizia predisposti e coordinati con il fine di fare osservare le disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia del virus Sars CoVid 19, nonché relativa a controlli di polizia e accertamenti amministrativi sanzionatori nel medesimo ambito, relativi a terze persone differenti dalla parte richiedente l'accesso".

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego, ossia che si tratta di un'attività riguardante i servizi di polizia per le esigenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, con l'impiego del personale militare dipendente. Aggiunge parte resistente che l'ostensione dei documenti di terzi costituirebbe una violazione del diritto alla privacy.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'amministrazione acceduta ha agito nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e, pertanto, gli atti redatti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ….. s.p.a.

FATTO

La società resistente ….. s.p.a. con lettera del ….. ha comunicato al ricorrente di avere accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo …..; in particolare comunica la ….. s.p.a. di avere accertato che il contatore era bruciato e non leggibile e che dall'analisi effettuata è risultato che il prelievo irregolare ha avuto inizio in data ….. ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, in data ….. Aggiunge la società che il POD sarebbe stato associato a un contratto stipulato dal ricorrente.

Successivamente, in data ….., il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società resistente ed ha esposto che l'immobile in questione è stato utilizzato dalla sorella ….. di cui il ricorrente è amministratore di sostegno, fino all'estate del …..; a partire da quella data l'abitazione è rimasta disabitata perché la sorella è stata ricoverata presso una Residenza sanitaria assistenziale. Aggiunge il ricorrente che in data ….., la sorella ha dato disdetta del contratto con la società resistente. Il ricorrente, rientrato in possesso dell'immobile, in data ….. ha chiesto l'attivazione di una nuova fornitura elettrica.

Nella lettera di contestazione del ….. il ricorrente chiede, altresì, di accedere ai seguenti documenti:

1. Verbale di sopralluogo, nota interna, documento conclusivo di un iter tecnico o qualsivoglia altro atto da cui si evinca la data del ….. quale momento del guasto/rottura del misuratore ai sensi della delibera 200/1999, art. 11, comma 2;
2. Note di trasmissione emesse dal distributore e indirizzate al soggetto preposto alla vendita contenenti i consumi rilevati sul POD dal mese di ….., fino alla data di cessazione della fornitura avvenuta nel mese di …..;
3. Documento interno, nota tecnica, atto d'indirizzo, determinazione o qualsivoglia atto che disciplina la metodologia di ricostruzione dei consumi sulla base della potenza disponibile per le ore d'uso da parte del distributore;
4. Documento interno, nota tecnica, atto d'indirizzo, determinazione o qualsivoglia atto mediante il quale il distributore è pervenuto alla quantificazione della potenza di 0,51 KW, quale valore disponibile per il POD in questione, nel periodo ….., …..

La condotta inerte della società resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la società acceduta gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura di energia elettrica e, dunque, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorrente, poi, quale destinatario della lettera con la quale la società acceduta contesta allo stesso delle irregolarità, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti i quali sono funzionalmente collegati allo svolgimento del servizio stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il ….. – Ufficio ….. – Ambito Territoriale di …..

FATTO

Il ricorrente ….. con istanza del ….. ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. "propria posizione giuridica;
2. provvedimento di conciliazione per perdita di chance e danno emergente;
3. provvedimento di conciliazione per riconoscimento mesi e punteggio di assistente tecnico".

Espone il ricorrente che con sentenza n. ….. del ….., il Tribunale di ….. – sezione lavoro ha riconosciuto il suo diritto all'inserimento della graduatoria per l'anno scolastico …../….. e che i chiesti documenti sono necessari per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di ….. fascia 2020/2021, al fine di chiedere la mobilità e per partecipare ai concorsi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente del ….., la quale ha rappresentato di non possedere i chiesti documenti e che l'istanza sarebbe volta a sollecitare l'agire dell'amministrazione stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione acceduta comunica di non possedere i chiesti documenti, rileva l'infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore …..

FATTO

Il ricorrente ….. ha chiesto di accedere ai seguenti documenti con istanze di accesso formulate tra il ….. e …..

1. provvedimento del medico competente di idoneità del ricorrente allo svolgimento della mansione ed al piano delle attività annuali (istanza del …..);
2. provvedimento a firma congiunta del direttore dei servizi generali e amministrativi e dell'assistente tecnico del ….. e il decreto del dirigente scolastico ove sono comunicate le mansioni degli assistenti tecnici a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 (istanza del …..);
3. relazione inerente il superamento del periodo di prova pe l'immissione nei ruoli per l'a.s. …../….., attestato della formazione per i rischi correlati alla mansione di assistente tecnico ….., laboratorio e parco didattico (istanza del …..);

L'Istituto resistente, con provvedimento del ….., ha comunicato al ricorrente quanto segue:

- relativamente al provvedimento del medico competente è stato trasmesso al ricorrente stesso con pec del ….. (doc. punto 1) con riferimento al piano di attività annuali ha comunicato al ricorrente che lo stesso è pubblicato sul sito (doc. punto 1);
- con riferimento al documento a firma congiunta del ….. che il medesimo è inesistente, il decreto del dirigente scolastico in applicazione del d.P.C.M. sull'emergenza sanitaria da Covid 19 ove sono descritte le mansioni degli assistenti tecnici, è pubblicato sul sito dell'Istituto, (doc. punto …..);
- la relazione sul superamento del periodo di prova ed immissione in ruolo per l'a.s. …../….. e l'attestato per formazione dei rischi sono documenti inesistenti (doc. punto …..).

Il provvedimento del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione con riferimento ai documenti inesistenti di cui ai punti nn. ….. e ….. della richiesta ostensiva rileva l'infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del

2006; con riferimento ai documenti presenti sul sito dell'Istituto la Commissione rileva l'infondatezza del ricorso per essere la pubblicazione sostitutiva dell'accesso; per quanto attiene ai documenti già in possesso del ricorrente al momento della presentazione del ricorso, di cui al punto n. 1 la Commissione rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia Stradale per la …..

FATTO

Il ricorrente ….., in considerazione del lasso di tempo trascorso dal provvedimento del ….. di differimento dell'accesso ad una parte di documenti del fascicolo personale del ricorrente, con istanza dell'….. ha chiesto quali fossero le determinazioni dell'amministrazione e l'indicazione dei tempi per potere visionare i documenti in precedenza non ostesi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….. ha comunicato al ricorrente che l'Autorità Giudiziaria ha negato l'autorizzazione ad una parte dei chiesti documenti relativi a procedimenti penali e di stare aspettando l'eventuale autorizzazione ai documenti restanti.

Con riferimento al documento riservato del ….., l'amministrazione ha informato il ricorrente che tale documento non è confluito in alcun provvedimento trattandosi di documento interno non accessibile; l'amministrazione, infine, si è riservata di notificare il ricorso ai controinteressati.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che il documento del ….. consiste in una relazione di servizio prodotte da colleghi e riguardanti il ricorrente stesso.

DIRITTO

La Commissione con riferimento ai documenti inerenti procedimenti penali rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta di autorizzazione formulata all'Autorità Giudiziaria; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione di servizio, la Commissione ricorda che l'art. 22, comma 1, lett. d) definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Pertanto, poiché i documenti interni sono accessibili e sussistendo l'interesse del ricorrente ad accedere alla relazione di servizio che lo riguarda, la Commissione rilava la fondatezza del gravame.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego. Infine, la Commissione osserva che l'estensore di una relazione di servizio non è portatore di un controinteresse alla riservatezza trattandosi di documenti redatti in ragione del proprio servizio.

PQM

La Commissione in parte rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta di autorizzazione all'Autorità Giudiziaria e, nelle more, i termini di legge restano interrotti.

Con riferimento ai rimanenti documenti, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di …..

FATTO

Il ricorrente ….., tramite l'avv. ….., con istanza del ….. ha chiesto all'Istituto previdenziale resistente di accedere ai seguenti documenti relativi alla figlia …..:

1) certificazione Unica 2019 e 2020;
2) estratto conto contributivo/previdenziale;
3) documentazione attestante l'indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza percepiti (da ….. fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso) dalla figlia …..

Motiva il ricorrente di essere separato dalla sig.ra ….. la quale ha proposto ricorso innanzi il Tribunale di ….. per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge pari a euro ….. ed un assegno complessivo per le figlie pari a euro ….., atteso che la figlia ….. è maggiorenne ma non economicamente indipendente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono, pertanto, necessari per conoscere le concrete ed effettive disponibilità economico reddituali della figlia.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 11 giugno 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale della figlia, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, come nella presente fattispecie (v. C.d.S. n. 5437/2019, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di …..

FATTO

Il ricorrente ….., tramite l'avv. ….., con istanza del ….. ha chiesto all'Istituto previdenziale resistente di accedere ai seguenti documenti relativi all'ex coniuge …..

1) certificazione Unica anni 2018, 2019 e 2020;
2) estratto conto contributivo/previdenziale;
3) documentazione attestante l'indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza percepiti (da ….. fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso) dalla ex moglie.

Motiva il ricorrente di essere separato dalla sig.ra ….. la quale ha proposto ricorso innanzi il Tribunale di ….. per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, che i chiesti documenti sono necessari per conoscere le concrete ed effettive disponibilità economico reddituali dell'ex coniuge.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 11 giugno 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, come nella presente fattispecie (v. C.d.S. n. 5437/2019, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. "….."

FATTO

La ricorrente ….., tramite l'avv. ….., con istanza del ….. rivolta all'Università resistente, ha chiesto di accedere all'elenco dei posti disponibili di cui al bando n. ….. dell'anno accademico ….. -….. e, in particolare a:

1. "criteri seguiti per la selezione degli studenti e la compilazione delle graduatorie;
2. requisiti, titoli e nominativi degli studenti dichiarati idonei ed autorizzati al trasferimento;
3. comunque, requisiti, titoli e nominativi degli studenti dichiarati idonei al trasferimento dei seguenti numeri: ….. ed altri".

Ciò relativamente alla posizione della ricorrente prot. n. …..

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Quest'ultima, con ordinanza del ….., ha chiesto alla ricorrente di chiarire l'interesse a fondamento dell'istanza di accesso atteso che quest'ultima si limitava a fare riferimento al numero di protocollo di una posizione della ricorrente; ciò interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data ….. parte ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale ha descritto la vicenda alla base della richiesta ostensiva. In particolare, la ricorrente ha esposto di essere iscritta presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di ….. in ….. e di avere sostenuto n. ….. esami e di avere chiesto il trasferimento all'Università resistente partecipando al bando n. ….. per l'anno scolastico …../….. Aggiunge la ricorrente di essere stata dichiarata non idonea.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante alla selezione volta all'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. La Commissione ritiene che tale interesse sussista limitatamente ai documenti inerenti gli studenti che precedono la ricorrente in graduatoria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. – Stazione di …..

FATTO

Il Sig. …., in proprio, in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del verbale riferito a quanto occorso in data ….. presso la Stazione dei carabinieri di …..

Parte resistente opponeva diniego al chiesto accesso, essendo i documenti in questione sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.P.R. n. 90/2010.

Contro tale diniego il ….. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego gravato si fonda su disposizione regolamentare che questa Commissione non ha il potere di disapplicare e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. …..

FATTO

La Sig.ra ….., in proprio, in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi nonché copia del verbale del Collegio dei docenti con le proposte per l'assegnazione delle classi ai docenti. La richiesta veniva motivata in ragione della verifica dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto in relazione all'assegnazione della richiedente.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ….. si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

In data ….. la ricorrente faceva pervenire la propria risposta alla Commissione dichiarando di non aver ricevuto alcuna documentazione da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore "….." di …..

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. "….." - Ufficio concorsi personale docente e ricercatore

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere gli "*1) note formate e detenute dall'ufficio in indirizzo nell'ambito della procedura de qua quali ricevute e/o trasmesse dal/al Ministero dell'Universitá e della Ricerca*". La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualitá di candidato selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ….. ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza (Bando - ….. del ….. - Albo Ufficiale N.R. …../…..), Codice identificativo - ….., oggetto di esclusione con ….. n. ….. del ….. per avere trasmesso istanza di candidatura a mezzo PEC in luogo d'invio postale ovvero deposito diretto in palese fregio alla normativa e giurisprudenza in materia, quale oggetto di istanza di annullamento in autotutela del 20 dicembre 2019, oggetto di ricusazione di membro della commissione esaminatrice con istanza del ….., rigettata con nota del ….., Prot. ….., al fine di ogni annessa tutela in relazione ai procedimenti di esclusione nonché di ricusazione onde acquisire gli atti prodromici della procedura, stante l'attivazione di procedimento da parte del Ministero dell'Universitá e della Ricerca sulla procedura de qua con scambio di note in punto di mancata previsione dell'accettazione di domande di partecipazione a mezzo PEC, rilevante e strumentale al fine della tutela dell'accedente*".

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ….. si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 maggio la Commissione, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini disposta in conseguenza dell'emergenza pandemica legata al Covid 19, sospendeva la decisione chiedendo al ricorrente ed all'amministrazione resistente se nelle more la richiesta di accesso fosse stata evasa. Il ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio affermando di non aver ricevuto alcuna determinazione da parte dell'amministrazione mentre quest'ultima nulla ha riferito al riguardo.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. Il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'ostensione, dal momento che i documenti richiesti riguardano una procedura comparativa a cui il ricorrente medesimo ha preso parte. Viene dunque in rilievo l'accesso partecipativo di cui all'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 che determina la fondatezza del ricorso nei limiti in cui i documenti richiesti siano effettivamente detenuti da parte resistente.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e invita per l'effetto l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere gli "*atti trasmessi e ricevuti dal Ministero dell'Istruzione, Universitá e Ricerca successivamente alla nota del ….. sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla procedura di valutazione comparativa richiamata, nonché estremi di protocollo della ridetta nota del ….. laddove anteriormente ostesa in sede di accesso priva di protocollo di partenza*". La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al bando del ….., per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto comparato dei gruppi di pressione, ….., ravvisato che l'Ateneo in indirizzo ha attivato e concluso il procedimento in via di autotutela per eventuali irregolarità nell'iter della selezione, al fine di ottenere gli atti della medesima procedura laddove rilevante ai fini della valutazione del candidato accedente, nonché gli atti del procedimento attivato in forza di nota del Ministero dell'Istruzione, Universitá e Ricerca del 29 novembre*".

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ….. si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 maggio la Commissione, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini disposta in conseguenza dell'emergenza pandemica legata al Covid 19, sospendeva la decisione chiedendo al ricorrente ed all'amministrazione resistente se nelle more la richiesta di accesso fosse stata evasa. Il ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio affermando di non aver ricevuto alcuna determinazione da parte dell'amministrazione. Quest'ultima, dal canto suo, ha viceversa dato atto di aver rilasciato la documentazione in proprio possesso, allegandola alla memoria trasmessa a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente e dei documenti alla medesima allegati, dichiara inammissibile il ricorso siccome presentato ben oltre l'evasione della istanza da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione dispone comunque la trasmissione al ricorrente della documentazione ricevuta.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, invitando la segreteria ad adempiere all'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: "*copia integrale del verbale del ….., n. ….., con le relative ….. lettere anonime recapite a componente della commissione esaminatrice e quali richiamate nel ridetto verbale per essere annesse al medesimo e quindi agli atti tutti della procedura di valutazione comparativa*". La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod. …..) per la copertura di ….. posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il S.C. Diritto costituzionale ….. ed il S.S.D. Diritto costituzionale ….., in forza di domanda di partecipazione trasmessa in data ….., Prot. ….., n. ….., ravvisato che dall'esame del verbale della commissione esaminatrice del ….., n. ….., emerge la dichiarazione per cui «la commissione approva la proposta della prof.ssa ….. di depositare agli atti della presente procedura concorsuale n. ….. lettere anonime pervenutele successivamente alla nomina della commissione». ravvisato tuttavia che le ridette lettere anonime non sono tuttavie pubblicate in uno con il verbale pur costituendone parte integrante e quindi atti della procedura accessibili in primis ai candidati per ragioni di trasparenza e di pubblicitá della procedura, ravvisato che se la commissione esaminatrice ha ritenuto di annettere al verbale tali lettere anonime ne discende che le medesime devono ritenersi rilevanti ai fini della procedura e dunque appare indispensabile acquisirne copia per ogni valutazione anche ai fini di tutela dell'accedente quale candidato alla procedura*".

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, negandolo con la seguente motivazione "*l'amministrazione è stata diffidata dagli interessati a renderle note, in quanto diffamatorie di soggetti terzi alla procedura concorsuale. Tali documenti, che potrebbero dover essere utilizzati per la difesa erariale, non aggiungono informazioni utili ai candidati sul contenuto del verbale ….., pubblicato nel sito web di Ateneo, con la funzione di rendere noti i criteri utilizzati dalla commissione per la valutazione dei titoli*"

Contro tale diniego il ricorrente ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. ….. la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso alle due missive richiamate nel verbale in considerazione del fatto che esse sono riferite a soggetti terzi rispetto alla procedura. Ciò nondimeno, la circostanza per cui le missive risultano richiamate in un verbale sicuramente afferente la procedura comparativa per cui è ricorso, rende le medesime accessibili da parte del ricorrente il quale, in tal senso e vantando un interesse endoprocedimentale, è titolare di interesse qualificato all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*«Atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ricevuti dal ridetto ente, nell'arco temporale dal ….. alla data di risposta alla presente, in relazione a segnalazione penale dell'Ateneo del ….., Prot. …../….. fa elevata nei confronti dell'accedente in relazione a procedura di valutazione comparativa di cui al bando del …., per il conferimento d'incarico di insegnamento in ….., per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria …..), per l'a.a. …../…..*".

La richiesta veniva motivata come segue "«*in qualità di partecipante alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando del ….., per il conferimento d'incarico di insegnamento in …../….., per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (…..), per l'a.a. …../…., ravvisato che l'amministrazione ha trasmesso segnalazione alla Procura della Repubblica di ….. relativa all'accedente circa la ridetta procedura con nota del ….., Prot. …../…..; ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alla ridetta segnalazione; ravvisata la conseguenziale possibilitá che l'amministrazione abbia trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti successivi alla/dalla locale Procura della Repubblica di ….., ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive ad acquisire atti connessi con la segnalazione quali formati o detenuti nell'arco temporale compreso fra il ….. e la data di risposta alla presente, ravvisati che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, vieppiú in presenza di segnalazione trasmessa all'Autoritá giudiziaria, in assenza di esigenze di segreto istruttorio ovvero di sequestro penale, per cui l'amministrazione puó aver formato atti nell'esercizio delle sue mere funzioni istituzionali quali trasmessi alla Procura ovvero ricevuto atti, ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, proponendo un'articolata ricostruzione della fattispecie e dando atto di aver già riscontrato analoghe e precedenti richieste del ricorrente ai medesimi documenti consegnando tutta la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e della circostanza ivi dichiarata che la medesima non possiede ulteriore documentazione oltre quella già trasmessa a fronte di analoghe e antecedenti istanze di accesso, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ….. -Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*«1) atti eventualmente formati e detenuti, nonché trasmessi ad amministrazioni terze ovvero soggetti privati in relazione alla candidatura dell'accedente alla procedura di valutazione comparativa in epigrafe, ivi compresa eventuale atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria con relativi annessi, nonché la domanda di partecipazione alla procedura e relativi estremi di ricezione da parte del sistema telematico qualora non già ricompresa fra gli allegati ai suddetti atti; 2) ogni eventuale comunicazione intercorsa fra la commissione esaminatrice e gli uffici d'Ateneo in relazione ovvero prodromica ai ridetti atti formati, detenuti nonché trasmessi a terzi*".

La richiesta veniva motivata come segue "«*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod. …..) per la copertura di ….. posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici per il S.C. Diritto comparato ….. ed il S.S.D. Diritto pubblico comparato …., in forza di domanda di partecipazione del ….. e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del …., ravvisato che l'amministrazione risulterebbe aver formato, detenuto e trasmesso atti ad altre amministrazioni, ivi compresa l'Autorità giudiziaria, ovvero soggetti privati, ivi compreso la commissione esaminatrice, in relazione alla ridetta domanda di partecipazione, pur in assenza di esclusione dalla medesima procedura del candidato, di talché discendente evidente esigenza di tutela dell'accedente, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notitia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e,*

in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290".

Parte resistente con nota del ….. u.s. ha accolto la domanda di accesso con riferimento alla domanda di partecipazione dell'accedente, differendo l'accesso per la restante parte della istanza in ragione della disposizione regolamentare di cui al Regolamento di Ateneo, indicando come termine del differimento la conclusione del procedimento penale in corso.

Contro tale determinazione il ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti sottesi al ricorso, evidenziando la mole di istanze presentate dal ….., riferendo di un procedimento penale in corso per aver il ….. depositato pubblicazioni che sono poi risultate integralmente copiate da altri precedenti articoli scientifici e argomentando nel senso che il differimento, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appariva la soluzione più razionale anche alla luce di altra procedura comparativa in corso di svolgimento cui il ricorrente pure partecipa.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, tenuto conto che il differimento è stato disposto sulla base di norma regolamentare che tuttavia non è stata allegata da parte resistente ma che, comunque, il differimento medesimo, per come ulteriormente motivato da parte resistente nella propria memoria difensiva, appare del tutto legittimo in vista dell'ordinata conclusione della procedura concorsuale ancora in fase di svolgimento, e del tenore del differimento dal quale si inferisce che la procedura, al momento in cui parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, si trovava ancora nella sua primissima fase di svolgimento e tenuto altresì conto della

circostanza che le ragioni del differimento opposto appaiono legittime, siccome poste a tutela del corretto svolgimento della procedura medesima, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: "*atti formati e detenuti dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata ….. quale avvenuto dal giorno …..., ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e detenuti sino alla data di risposta alla presente*".

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione …..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…..., e con contratto in scadenza al ….., ravvisato che per l'effetto lo scrivente è titolare dei relativi accounts di posta elettronica d'Ateneo (…..) e della rete federata ….., per i quali con email del ….. u.s. della Sig.ra ….. del competente ufficio Assistenza utenti, contenuti web e telefonia d'Ateneo, é stata confermata la validità sino al ….., ravvisato che come atto di formale diffida del ….., i ridetti accounts risultano bloccati ovvero inaccessibili dal giorno successivo alla ridetta comunicazione e quindi sin dalla mattinata di venerdì ….., ore ….. circa, ravvisato che i ripetuti tentativi di contatto mezzo email dal giorno ….. u.s. all'odierno ….. c.m., con il personale del ridetto competente ufficio (Sigg. ….., ….. e …..), in ordine ai motivi di tale impossibilità di utilizzare i servizi wi-fi e di posta elettronica d'Ateneo non hanno ottenuto riscontro alcuno, ravvisato che il fatto ha cagionato e tuttora genera un gravissimo danno allo scrivente per il blocco ovvero per l'inaccessibilità ai ridetti servizi senza preventivo avviso ovvero giustificazione alcuna stante la perdita di messaggi in arrivo, dei messaggi salvati in cartella bozze ed in generale della memoria storica della casella elettronica stante un congruo termine per il recupero dei dati ivi presenti, oltre all'impossibilità d'accedere alla rete federata ….. accessibile anche presso altri Atenei italiani ed esteri, nonché l'impossibilitá di gestire il contratto di docenza in scadenza, ravvisato che a tal fine occorre attivare azione di tutela giurisdizionale in sede d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., al competente Tribunale civile di ….. ai fini della riattivazione del servizio nonché risarcitoria, laddove quanto posto in essere dall'Ateneo risulta in pendenza del contratto di docenza in attesa di pagamento e della comunicazione di validità dei servizi sino al ….., nonché per ogni ulteriore azione amministrativa e giurisdizionale di tutela in punto di trattamento dei dati personali comuni e sensibili da parte dell'Ateneo, ravvisato che per l'effetto occorre acquisire ogni eventuale atto formato e detenuto dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata …..., ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e*

private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e detenuti sino alla data di risposta alla presente, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito in termini la Commissione. In data ….. u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data …., trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso reca la data del ….. e dunque è stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha presentato all'richiesta di accesso ai seguenti documenti: "*eventuali atti trasmessi ad amministrazioni terze, ivi comprese giudiziarie, successivamente al decreto rettorale n. ….. del …., Prot. …., e sino alla data di risposta alla presente, in relazione al procedimento di esclusione dalla procedura di valutazione comparativa in esame*". La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod. …..) per la copertura di ….. posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il S.C. Diritto costituzionale ….. ed il S.S.D. Diritto costituzionale …., in forza di domanda di partecipazione trasmessa in data …., Prot. …., n. …., ravvisato che l'accedente risulta essere stato escluso dalle ridetta procedura con decreto rettorale n. ….. del …., Prot. …., atto che non risulta peraltro formalmente notificato all'interessato a mezzo PEC ovvero raccomandata a.r. ai fini di ogni tuziorismo impugnativo discendente, laddove si richiama nella parte motiva che «VISTA la domanda di partecipazione alla procedura del dott. ….. ….., prot. ….. del …., in cui lo stesso dichiara, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del del DPR 445 del 28/12/2000, di avere avuto le seguenti condanne penali: Ord. Trib. ….. e sentenza di appello di ….. e di non avere procedimenti penali in corso; PRESO ATTO, a seguito di controllo sulla veridicitá del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presso il Casellario della procura della Repubblica di …., che il dott. ….. ha un procedimento penale pendente; PRESO ATTI altresi' che risultano a suo carico altre condanne penali: ordinanza Tribunale di ….. del ….. e ordinanza del Tribunale di ….. del …..; VISTO l'art. 75 del DPR 445/2000 che prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'art. 76 che prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;* RITENUTO *che il beneficio conseguito nel caso di specie consista nella partecipazione alla procedura di selezione per ….. posto di ricercatore presso l'Universitá di …..;», ravvisato che la ridetta asserzione circa la falsitá delle dichiarazioni sostitutive rese in punto di procedimenti penali pendenti risulta del tutto contraria al vero e smentita documentalmente laddove è comprovato che il candidato non detenesse contezza alcuni dei ridetti procedimenti penali per i quali alcun atto di conoscenza è stato mai notificato all'interessato, in quanto in stato d'indagini preliminari ovvero in stato di sospensione per irreperibilitá dell'attinto (….., ….., …..), ovvero sono riportati esiti procedimentali d'estinzione del reato (…..: sentenza irrevocabile del ….. di proscioglimento, laddove non riportato nel certificato) ovvero dichiarati successivamente inefficaci (…..: decreto penale di condanna del ….., dichiarato inefficace con ordinanza irrevocabile del ….., laddove non riportato nel certificato) per quanto ancora dunque erroneamente (ancora)*

indicati nelle certificazioni dei carichi pendenti rilasciate dagli uffici giudiziari e peraltro non riportati nel certificato del casellario giudiziale acquisito di talché deve ritenersi l'ufficio avesse contezza della relativa discrasia ed insussistenza di tali provvedimenti, ravvisato che l'ufficio in indirizzo non ha effettuato alcun ulteriore riscontro di verifica sull'effettivitá e sussistenza dei procedimenti e provvedimenti giurisdizionali riportati nei certificati dei carichi pendenti ovvero ha effettuato richiesta ad ulteriore Procura (…..) con esito del tutto negativo, ravvisato dunque che le dichiarazioni rese sono del tutto veritiere essendo state dichiarate le condanne penali ed procedimenti penali effettivamente esistenti e conosciuti al candidati alla data di trasmissione della domanda (…..), e vieppiú alle date di verifica (…../…..) ed esclusione (…..), laddove l'amministrazione non ha provveduto ad alcun contraddittorio con l'interessato preferendo procedere de plano con esclusione immediata, tenuto conto che l'amministrazione perviene in malafede a configurare una falsitá ideologica del privato in atto pubblico del tutto insussistente adducendo ipotesi di reato a carico dell'accedente in alcun modo inesistenti di talché alcuna segnalazione potrá essere insinuata all'Autoritá giudiziaria, salvo attivare discendente segnalazione, ex artt. 368 e 595 c.p., ed ogni piú ampia azione di tutela, ravvisato tuttavia che il ridetto decreto di esclusione nulla dispone circa l'eventuale l'attivazione di procedimenti conseguenziali ed eventuali, ma che al riguardo sussiste esigenza di acquisire ogni potenziale eventuale atto trasmesso ad amministrazioni terze, ivi compreso l'Autoritá giudiziaria, in data successiva all'adozione del ridetto decreto e sino alla data di risposta alla presente, ovvero accertare che il medesimo procedimento è concluso ed alcun ulteriore atto sará formato dall'ufficio, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notitia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a

segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290), ravvisato che in presenza d'attestazione di chiusura del relativo procedimento amministrativo senza invio d'atto alcuno ad altre amministrazioni, e dunque inesistenza degli atti, alcun altro accesso agli atti avrá ragione d'essere insinuato all'ufficio".

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso; contro il silenzio rigetto formatosi il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver evaso la domanda di accesso con nota dello scorso ….., sostanzialmente negando di possedere alcunché di quanto richiesto dall'accedente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della prospettazione documentata di parte resistente e della nota di risposta comunicata al ricorrente datata ….., respinge il ricorso per inesistenza della documentazione domandata.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI "….. -Area risorse umane-Ufficio personale docente e collaborazioni esterne-Settore concorsi personale docente"

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: "*1) domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati; 2) deliberazione del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici del ….. di scelta d'indizione della procedura in epigrafe nonché deliberazione del ….. ai fini della nomina della Commissione esaminatrice ed il verbale del ….. relativo alle operazioni di sorteggio di ….. componenti effettivi e ….. componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura, ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle ridette deliberazioni e verbali*".

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa a ….. posto di ricercatore universitario - Tipologia ….. presso il Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici, Facoltà di Giurisprudenza, Settore concorsuale: ….., Settore Scientifico Disciplinare …..., di cui al Decreto Rettorale n. ….. del ….., al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di scelta dei componenti da sorteggiare per la Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha accolto la richiesta di accesso riferita ai documenti di cui al punto 2 della domanda ostensiva, differendola per la restante parte basandosi sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 per la quale "*fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti.*

Contro tale nota di differimento il ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il differimento impugnato si basa sulla norma regolamentare citata nelle premesse in fatto; disposizione che questa Commissione non ha il potere di disapplicare e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atti formati e detenuti quali relativi all'acquisizione delle "necessarie autorizzazioni" ai fini dell'istanza d'accesso del ….., quali richiamati nella nota del ….., Prot. ….., ultimo capoverso, ivi compresi atti interni all'amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparat ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../….., richiamata l'istanza d'accesso del ….. al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del ….., Prot. ….., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad "atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente", si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del ….., ravvisato che per l'effetto l'amministrazione ha in ogni caso trattato dati personali comuni ed anche sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'acceso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiú trattarsi d'atto endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, laddove sovvengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lascia intendere che la richiesta di accesso è ancora in fase di delibazione, in attesa che pervengano le autorizzazioni cui l'amministrazione fa riferimento, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atti trasmessi a Procure della Repubblica in data successiva al …..e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato …../….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., e con contratto in scadenza al …., ravvisato che l'amministrazione è tuttora debitrice del compenso retributivo e contributivo dovuto per l'a.a. …../…., ravvisato che per l'effetto occorre approntare ogni correlata iniziativa di tutela, anche per finalitá contributive eventualmente pregresse non versate, ravvisato che con nota del ….. si è giá provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. …../…., concluso in data …., ravvisato che l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in data …., Prot. …., ravvisato che a tal fine l'ufficio ha trasmesso all'Ispettorato terroriale di lavoro di ….. la nota del …., Prot. …., laddove si richiama l'invio di documentazione ad una Procura della Repubblica inerente il conferimento di contratti di docente all'accedente, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela la relativa nota ed allegati trasmessi a Procure della Repubblica successivamente al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto formati nell'esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa 2 inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n.*

13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo puó ritenersi formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria il mero atto formato dall'amministrazione in risposta a richiesta dell'Autoritá giudiziaria, laddove il medesimo si limiti a mera trasmissione di documentazione detenuta dall'ente ed a cui l'interessato potrebbe comunque accedere in forza del suo stato di dipendente dell'amministrazione e nel caso di specie di lavoratore parasubordinato dell'Ateneo, ravvisato che se l'ente ha trasmesso all'Autoritá giudiziaria, su specifica richiesta della medesima, degli atti ed informazioni contenuti nel fascicolo personale dell'accedente, i medesimi devono essere oggetto d'ostensione al pari della nota di trasmissione che è un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non è conforme al vero ritenere che siano sottratti dal diritto d'accesso «gli atti redatti dalla Pubblica Amministrazione» in mera risposta a quelli di Polizia Giudiziaria ricevuti ed in alcun modo oggetto del presente accesso, risultando del tutto errato il richiamo a tal fine di Cons. Stato 6117/2008 e Cons. Stato, 1923/2003 (peraltro relative agli atti in materia d'ispezione sul lavoro) laddove si ammette l'esclusione per gli atti "redatti" dall'ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento (come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori non detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto di risposta all'Autoritá giudiziaria, con relativi allegati, si limitano all'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che il dovere di pagamento degli emolumenti retributivi e contributivi dell'Ateneo ancora sussiste per l'a.a. …../….. in forza di contratto scadente il ….., nonché sotto riserva di verifica in punto di versamento contributivo per l'a.a. …../….., di talché in assenza nei pagamento nei termini si dovrá procedere con ulteriori azioni di denuncia del comportamento negletto dell'Ateneo che s'avvale dell'opera di docenti a contratto procrastinandone il pagamento ben oltre i termini di scadenza del contratto in fregio alle piú elementari regole di correttezza e di buona fede, di talché la strumentale esigenza di acquisire ogni singolo atto formato dall'Ateneo in relazione al rapporto di servizio dell'accedente per ogni tutela in materia, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per

ogni finalità di tutela per il pagamento a.a. …../….. ogni atto giá intercorso fra l'Ateneo e Procure della Republica in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla tutela dei crediti retributivi per l'a.a. …../….. nonché contributivi per l'a.a. …../…..., dell'accedente quale docente a contratto, 3 ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per gli a.a. …../….. e …../…..., con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso ed ogni azione e segnalazione ulteriore nei confronti dell'Ateneo".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lascia intendere che la richiesta di accesso è ancora in fase di delibazione, in attesa che pervengano le autorizzazioni cui l'amministrazione fa riferimento, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal **…..**, interrompendo i termini della decisione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la nota impugnata lascia intendere che la richiesta di accesso è ancora in fase di delibazione, in attesa che pervengano le non meglio precisate autorizzazioni cui l'amministrazione fa riferimento, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in data successiva al ….. sino alla data di risposta alla presente, in materia di mancato versamento degli emolumenti relativi al contratto di docenza per l'a.a. …../…..*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato …../….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…..., e con contratto in scadenza al ….., ravvisato che l'amministrazione è tuttora debitrice del compenso retributivo e contributivo dovuto per l'a.a. …../…..., ravvisato che per l'effetto occorre approntare ogni correlata iniziativa di tutela, anche per finalitá contributive eventualmente pregresse non versate, ravvisato che con nota del ….. si è giá provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. …../…..., concluso in data ….., ravvisato che l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in data ….., Prot. ….., ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il pagamento a.a. …../….. ogni atto giá intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla tutela dei crediti retributivi e contributivi anche per l'a.a. …../….. dell'accedente quale docente a contratto, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per gli a.a. …../….. e …../….., con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo, con riguardo a due istanze del ricorrente di pari data, di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo e di non essere l'Ufficio competente ad evadere la domanda di accesso. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale richiama precedenti note difensive riferite ad analogo ricorso presentato dal ….. ….. nel ….. ed effettivamente già deciso dalla Commissione nella seduta plenaria dell'8 ottobre 2019 dichiarandolo improcedibile per cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della precedente trattazione di identica fattispecie nella seduta dello scorso ….., dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atti eventualmente ricevuti da uffici terzi, pubblici ovvero privati, italiani ovvero stranieri a far data dal ….. sino alla data di risposta alla presente, in relazione all'accedente, e relativi atti di riscontro ovvero correlati ai medesimi ricevuti, salva comunicazione della loro inesistenza*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../….., ravvisato che l'amministrazione abbia eventualmente ricevuto atti da uffici terzi, pubblici ovvero privati, italiani ovvero stranieri a far data dal ….. sino alla data di risposta alla presente, in relazione all'accedente, e per l'effetto formato atti di riscontro ovvero correlati ai medesimi ricevuti, ravvisata la discendente esigenza di eventuale tutela in relazione ai medesimi eventuali atti, salva loro inesistenza, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha negato l'accesso in quanto non in possesso di quanto richiesto dal ricorrente. Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione. In data ….. u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data ….., trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso reca la data del ….. e dunque è stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile-

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*note dell'Area Risorse Umane-Settore Personale del …..., e relative eventuali note di risposta pervenute, quali relative alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione all'accedente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../….., richiamata l'istanza d'accesso del ….. al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del ….., Prot. ….., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad "atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente", si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato atti in data ….., relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del ….., ravvisato trattarsi d'atti endoprocedimentale di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, quali relativi alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione alla posizione giuridica dell'accedente quale docente a contratto dell'Ateneo sino all'a.a. …../….., ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lascia intendere che la richiesta di accesso è ancora in fase di delibazione, in attesa che pervengano le autorizzazioni cui l'amministrazione fa riferimento, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atto/i trasmesso/i a Procura/e della Repubblica dall'amministrazione in indirizzo in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione all'accedente nella sua qualitá di docente a contratto dell'Ateneo. Con riserva di tutela amministrativa e giurisdizionale in presenza di diniego espresso, tacito ovvero differimento all'accesso*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., in forza di contratto di conferimento del ….., avente scadenza ex art. 2, c. 1, contratto, in data ….., ravvisato quindi che sino alla ridetta data lo scrivente detiene la formale qualifica di professore a contratto presso l'Ateneo in indirizzo con ogni relativa discendente titolarità degli account email e di rete federata ….. oltre che agli emolumenti retributivi e previdenziali, ravvisato che risulta che l'Ateneo in data successiva al ….. ha trasmesso segnalazione alla locale Procura della Repubblica in relazione a fatti non riconducibili alla prestazione resa all'Ateneo nell'ambito del ridetto contratto di docenza, né a nome del medesimo, in relazione a mera corrispondenza intrattenuta con soggetto terzo residente all'estero (…..) ed avente cittadinanza di Paese terzo (…..) nell'ambito di procedura di proposta di articolo per pubblicazione, quale mero destinatario di messaggio e-mail reso in sede di risposta oggetto di specifiche contestazioni con espresso riferimento a tematiche inerenti a materia scientifica in ordine al procedimento arbitrale internazionale per il caso "…..", …..-….., pendente avanti la Corte Permanente di Arbitrato (PCA) de L'Aja: https:// ….., in attesa di decisione arbitrale prevista entro la primavera ….., ed oggetto di pacifiche violazioni del diritto all'immunitá per i militari di Paesi esteri nonché diritti fondamentali in ordine alla custodia cautelare preventiva, per come infatti apparentemente violati dal Paese convenuto, ravvisato quindi che è indispensabile azionare ogni forma di tutela nei confronti della ridetta iniziativa dell'Ateneo, anche ai fini di espressa tutela di natura giurisdizionale, in sede civile e penale, ed anche ai fini delle ipotesi di reato p.p. ex artt. 368 e 595 c.p., visto il disposto ex artt. 9 e 594, c.p., nonché ravvisata la legislazione del ….. ….. (escluso …..) in materia di reati d'opinione in forza della depenalizzazione operata dal Coroner and Justice Act del ….. che abroga i cd. reati di criminal libel (cfr. ex multis, Sobczak, et al., Media Law in the time of liquid modernity: Hot Topics in the European and Polish Media Law, 2017, 53), ravvisato che gli atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto formati nell'esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica*

competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 DICA-0013994-A-17/06/2020- 4.8.1.8.3 2 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notitia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo puó ritenersi formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria l'atto di segnalazione trasmesso dall'amministrazione ex art. 331 c.p.p. all'Autoritá giudiziaria, trattandosi di mera segnalazione in sede di procedimento amministrativo redatta da mero soggetto amministrativo dell'ente, responsabile del settore personale ovvero Rettore che assume responsabilitá per l'atto sottoscritto da cui ogni conseguente azione di tutela per le ipotesi di reato ex artt. 368 e 595 c.p. a fronte di notizie di reato pacificamente infondate, ravvisato che l'atto trasmesso dall'ente all'Autoritá giudiziaria è dunque un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non si tratta di atto sottratto dal diritto d'accesso laddove si ammette l'esclusione per gli atti "redatti" dall'ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento (come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori giammai detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto trasmesso all'Autoritá giudiziaria adducendo ipotesi di reato peraltro infondate, con relativi allegati, si limitano

all'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che in assenza di scuse formali scritte per l'accaduto sottoscritte dal vertice amministrativo ed accademico dell'Ateneo, l'accedente si riserva ogni azione di tutela nonché di segnalazione ad ogni Autoritá amministrativa e giurisdizionale in relazione all'insinuata segnalazione nonché in materia di trattamento di dati personali e competenze tutte dovute, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di tutela anche giurisdizionale in relazione a segnalazione di natura amministrativa trasmessa all'Autoritá giudiziaria nonché discendenti esigenze di tutela in punto di trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, nonché in materia di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per gli a.a. …../….. e …../…., 3 con ampia riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso ed ogni futura azione e segnalazione tuzioristica ulteriore nei confronti dell'Ateneo e di soggetti incardinati nel medesimo in forza di atti detenuti, ai fini civili, penali, amministrativi, contabili e disciplinari".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ….. ha adito la Commissione. In data ….. u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data ….., trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso reca la data del ….. e dunque è stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. - Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: "*atti del procedimento in via di autotutela per eventuali irregolaritá nell'iter della selezione per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto comparato dei gruppi di pressione, ….., ivi compresi atti inviati e/o ricevuti ad/da altre amministrazioni pubbliche ovvero da soggetti privati ai fini della medesima procedura in via di autotutela e particolarmente dal Ministero dell'Universitá e della Ricerca, ANAC ed Ispettorato Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri*".

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al bando del ….., per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto comparato dei gruppi di pressione, ….., ravvisato che l'Ateneo in indirizzo ha dapprima attivazione il procedimento in via di autotutela per eventuali irregolarità nell'iter della selezione con riguardo alla supposta presenza di conflitto d'interesse tra un candidato e un componente della commissione, per poi chiudere il ridetto procedimento senza procedere all'annullamento degli atti sulla scorta di atti depositati dai suddetti soggetti in potenziale conflitto d'interesse, al fine di ottenere gli atti della medesima procedura laddove rilevante ai fini della valutazione del candidato accedente e per ogni annessa esigenza di tutela avverso il mancato annullamento del procedimento di valutazione laddove fondato su meri atti depositati dai soggetti interessati al mantenimento del provvedimento finale adottato senza alcuna valutazione critica dei medesima, ravvisato che l'Ateneo ha per l'effetto inviato e/o ricevuto atti ad/da altre amministrazioni pubbliche ovvero da soggetti privati ai fini della medesima procedura in via di autotutela e particolarmente dal Ministero dell'Universitá e della Ricerca, ANAC ed Ispettorato Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri*".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso – nei limiti in cui effettivamente quanto richiesto sia posseduto dall'amministrazione acceduta – è fondato e merita accoglimento, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo

endoprocedimentale regolato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ….. ha chiesto di accedere a documenti riferiti ad una procedura comparativa cui il medesimo ha preso parte.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*di avere copia degli eventuali atti formati e detenuti dall'ufficio in relazione al conferimento in oggetto e successiva rinuncia quali tramessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto amministrativo …., per il corso di laurea in Tecniche e gestione dell'edilizia e del territorio, ravvisato che il medesimo incarico lo scrivente ha comunicato la rinuncia per impossibilitá materiale e fattuale di adempiere alla prestazione, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679*".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito in termini la Commissione. L'amministrazione ha poi depositato nota difensiva con la quale da atto di aver consegnato al ricorrente la documentazione da questi richiesta in data ….. u.s.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Universitario …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*1) valutazione delle domande di partecipazione ed allegati per le procedure di borse di ricerca: ….. del Senior ….. per l'a.a. …../…..; ….. ….. Centre for Advanced Studies Visiting Fellowship per l'a.a. …../…..», II istanza: «1) valutazione della domanda di partecipazione ed allegati per la procedura di Visiting Fellow in Law senza borsa di studio per l'a.a. …../….. quale accolta con nota del …..* ».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato a procedure per il conferimento di borse di ricerca presso l'Ateneo in oggetto, quale ente di studio e di ricerca finanziato dall'Unione europea e creato nel 1972 a mezzo di convenzione volta ad istituire un ente di formazione internazionale con corsi di dottorato indirizzati ai possessori di laurea o diploma equivalente, operante a mezzo di sede unica posta sul territorio italiano, da cui la piena applicabilitá delle norme italiane in materia di accesso ai documenti amministrativi, e che comunque le norme europee in materia di trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi sono direttamente applicabili anche sul territorio italiano, ex art. 117, c. 1, Cost., posto che al contrario dovrebbe ritenersi un indebito ed abnorme vuoto di tutela nei confronti dell'azione amministrativa di tale istituzione universitaria facente capo all'Unione europea, stante la necessitá di assicurare anzitutto il principio del criterio meritocratico con valutazioni trasparenti, ravvisato che l'accedente ha trasmesso domanda ed allegati di partecipazione alle procedure per ….. Senior ….. per l'a.a. …../….. con un progetto di ricerca "…..)" (scadenza …..) nonché per ….. Visiting Fellowship per l'a.a. …../….. con un progetto di ricerca "….." (scadenza …..), ravvisato che per le ridette procedure l'accedente ha ricevuto comunicazioni di rigetto senza alcuna valutazione nel merito della domanda trasmessa, rispettivamente a mezzo email del ….. e del ….., ravvisata l'esigenza di tutela dell'accedente quale escluso dalle ridette procedure per il conferimento di borse di ricerca presso l'Ateneo in indirizzo, onde ottenere copie delle valutazioni delle proprie domande di borse di ricerca*".

Nonché, con riferimento alla seconda istanza sempre del ….., nei seguenti termini: "*in qualitá di candidato a procedure per il conferimento di borse di ricerca presso l'Ateneo in oggetto, quale ente di studio e di ricerca finanziato dall'Unione europea e creato nel 1972 a mezzo di convenzione volta ad istituire un ente di formazione internazionale con corsi di dottorato indirizzati ai possessori di laurea o diploma equivalente, operante a mezzo di sede unica posta sul territorio italiano, da cui la piena applicabilitá delle norme italiane in materia di accesso ai documenti amministrativi, e che comunque le norme europee in materia di trasparenza ed accesso ai DICA….. ….. ….. documenti amministrativi sono direttamente applicabili anche sul territorio italiano, ex art. 117, c. 1, Cost., posto che al contrario dovrebbe ritenersi un indebito ed abnorme vuoto di tutela nei confronti dell'azione amministrativa di tale istituzione*

universitaria facente capo all'Unione europea, stante la necessitá di assicurare anzitutto il principio del criterio meritocratico con valutazioni trasparenti, ravvisato che l'accedente ha trasmesso domanda ed allegati di partecipazione alla procedura per Visiting Fellow in Law senza borsa di studio per l'a.a. …../….. con un progetto di ricerca "….." (scadenza …..), ravvisato che per la ridetta procedura l'accedente ha ricevuto comunicazione di accettazione con nota trasmessa a mezzo email in data ….., ravvisata l'esigenza di tutela dell'accedente quale ammesso alla idetta procedura per il conferimento di posto senza borsa di Visiting Fellow e dunque senza onere alcuno per l'Ateneo, al fine di conoscere la valutazione scientifica della propria domanda".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero è identico – così come la sottostante istanza di accesso – ad altro gravame già deciso nella seduta dello scorso 20 febbraio 2020 e dichiarato inammissibile per la mancata allegazione di valido documento di identità; il nuovo gravame non contiene infatti alcun elemento di novità rispetto al precedente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*Nota di memoria ed atti successivi dell'ufficio in indirizzo quali trasmessi/ricevuti alla/dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito di gravami avverso diniego tacito ovvero espresso all'accesso proposti dall'accedente il …..,* ….. *e* ….. ».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di ….. classificato della procedura di selezione per l'assunzione di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Politiche - settore concorsuale ….. Diritto Amministrativo - ssd ….. Istituzioni di Diritto Pubblico, codice selezione …..., bandita con Decreto Rettorale del ….., Prot. n. …../….., i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettorale del ….., Prot. …../….., ravvisato che il candidato vincitore risulta aver cessato il servizio per vincita di altro concorso da ricercatore a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento di Scienze Politiche, per il ssd Istituzioni di diritto pubblico…..., codice selezione ….., con assunzione dal ….., ravvisato che in forza di sopravvenuta vacanza l'amministrazione è stata destinataria d'istanza d'accesso del ….. per atti relativi alla copertura del posto resosi vacante in conformitá ai principi della giurisprudenza amministrativa in punto di scorrimento delle graduatorie concorsuali per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, L. 240/2010: TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412, reso nei confronti della Scuola Superiore di Studi Universitari …..* di *….., che a distanza di un anno da precedente procedura aveva bandito ulteriore procedura per lo stesso settore scientifico-disciplinare anziché attingere dalla graduatoria precedente ledendo l'interesse legittimo di soggetto idoneo, in violazione dell'art. 35, c. 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, lo scorrimento della graduatoria, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l'Amministrazione deve dare conto, per cui si legge nel giudicato che: a) «L'opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l'amministrazione solo in via subordinata procedere all'indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178)»; b) «il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le Università»; c) «L'Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell'indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente», DICA ….. ….. ….. 2 ravvisato che sussiste quindi interesse*

legittimo dell'accedente allo scorrimento della graduatoria concorsuale della ridetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di ….. posto di ricercatore universitario a tempo determinato resosi vacante dopo circa un anno dall'assunzione del soggetto vincitore, da cui annessa eventuale esigenza di tutela dell'accedente, in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ….. posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale ….. Diritto costituzionale, settore scientifico disciplinare ….. Istituzioni di diritto pubblico, codice selezione ….., il cui decreto di approvazione atti della procedura del ….., Prot. …../….., é stato pubblicato a sito web, ravvisato che in sede di deliberazione n. …../….. per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice per la procedura in esame risultava presente un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame, elemento oggetto di successiva correzione di errore materiale in sede di deliberazione n. …../….., al fine di ogni annessa tutela in relazione al procedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019, ravvisato che per la ridetta procedura l'amministrazione è stata destinataria d'istanza d'accesso del ….. per atti formati e detenuti nell'ambito della ridetta procedura, ravvisato che al diniego tacito ovvero espresso all'accesso sulle soprarichiamate istanze sono conseguiti ricorsi alla Commissione per l'accesso del 20 febbraio 2020, 9 ed 11 marzo 2020".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo endoprocedimentale regolato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ….. ha preso parte al procedimento giustiziale in qualità di ricorrente nel corso ed in conseguenza del quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione, nei seni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*nota di memoria ed atti successivi dell'ufficio in indirizzo quali trasmessi/ricevuti alla/dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito di gravami avverso diniego tacito ovvero espresso all'accesso proposti dall'accedente dal ….. sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…..., con contratto scadente il ….., ravvisato che l'amministrazione è tuttora debitrice del compenso retributivo e contributivo dovuto per l'a.a. …../….. in forza di contratto siglato il ….., ravvisato che per l'effetto occorre approntare ogni correlata iniziativa di tutela acquisendo gli atti di ordinazione e liquidazione formati e detenuti dall'Ateneo in materia sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla tutela dei crediti retributivi e contributivi per l'a.a. …../….. dell'accedente quale docente a contratto, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di tutela del credito per emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per l'a.a. …../….., ravvisato che risulta che l'amministrazione risulta aver insinuato infondata e temeraria segnalazione alla locale Procura della Repubblica in relazione a mera corrispondenza intercorsa con soggetto straniero in relazione a corrispondenza relativa a pubblicazione scientifica, da cui discendente esigenza di tutela, ravvisato che l'amministrazione è stata investita di varie istanze d'accesso agli atti nei confronti delle quali ha sempre mantenuto il silenzio in evidente malafede onde impedire tutela all'accedente che ha quindi attivato gravame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, salvo ogni ulteriore discendente azione di tutela nei confronti dell'Ateneo, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che per l'effetto occorre attivare ogni piú ampia forma di tutela nei confronti dell'Ateneo per gli atti tutti endoprocedimentali adottati, nonché pure in relazione al discendente trattamento di dati personali comuni e sensibili di natura giudiziaria da parte dell'ente per ogni eventuale azione di tutela nei confronti dell'Ateneo nonché di soggetti determinati del medesimo avanti l'Autoritá garante per la protezione dei dati personali, nonché alla competente Procura*

della Repubblica, ravvisato che risultano essere intervenuti atti in sede d'interlocuzione tra l'Ateneo e la ridetta Commissione per l'accesso la cui acquisizione è dunque strumentale per la plurima esigenza tutela DICA….. ….. ….. 2 in relazione alla richiamata segnalazione, al trattamento dei dati personali, al credito maturato ed ai dinieghi all'accesso".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ha adito la Commissione. In data ….. u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data ….., rilevando che la documentazione richiesta, siccome riferita ad attività defensionale in seno ad un procedimento paragiurisdizionale, avrebbe dovuto essere richiesta alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo endoprocedimentale regolato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ….. ha preso parte al procedimento giustiziale in qualità di ricorrente nel corso ed in conseguenza del quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso. Ed invero, pur detenendo questa Commissione quanto richiesto da ….., si rileva che la richiesta nel caso di specie è stata indirizzata all'Ateneo resistente che, avendone copia, deve rilasciarla al ricorrente.

PQM

La Commissione, nei seni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. - Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*nota di memoria ed atti successivi dell'ufficio in indirizzo quali trasmessi/ricevuti alla/dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito di gravami avverso diniego tacito ovvero espresso all'accesso proposti dall'accedente dal ….. sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per ….. posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto costituzionale ….., indetta con D.R. n. ….. del ….., da cui domanda trasmessa in data ….., ore ….., nonché in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto pubblico comparato ….., indetta con D.R. n. ….. del ….., da cui domanda trasmessa in data ….., ore …..; ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. ….. del ….. in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, da cui evidente esigenza di tutela dell'accedente, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che l'amministrazione è stata investita di varie istanze d'accesso agli atti nei confronti delle quali ha sempre mantenuto il silenzio in evidente malafede onde impedire tutela all'accedente che ha quindi attivato gravame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, salvo ogni ulteriore discendente azione di tutela nei confronti dell'Ateneo, ravvisato che per l'effetto occorre attivare ogni piú ampia forma di tutela nei confronti dell'Ateneo per gli atti tutti endoprocedimentali adottati, nonché pure in relazione al discendente trattamento di dati personali comuni e sensibili di natura giudiziaria da parte dell'ente per ogni eventuale azione di tutela nei confronti dell'Ateneo nonché di soggetti determinati del medesimo avanti l'Autoritá garante per la protezione dei dati personali, nonché alla competente Procura della Repubblica, ravvisato che risultano essere intervenuti atti in sede*

d'interlocuzione tra l'Ateneo e la ridetta Commissione per l'accesso la cui acquisizione è dunque strumentale per la triplice esigenza tutela in relazione alla richiamata segnalazione, al trattamento dei dati personali ed ai dinieghi all'accesso".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo endoprocedimentale regolato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ….. ha preso parte al procedimento giustiziale in qualità di ricorrente nel corso ed in conseguenza del quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione, nei seni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Universitario …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*valutazione della domanda di partecipazione ed allegati per la procedura di borsa di ricerca per ….. ….. ….. per l'a.a. …../….. quale rigettata con email del ….., per l'accedente, nonché per tutti i restanti candidati ivi compresi i soggetti vincitori*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato a procedure per il conferimento di borse di ricerca presso l'Ateneo in oggetto, quale ente di studio e di ricerca finanziato dall'Unione europea e creato nel 1972 a mezzo di convenzione volta ad istituire un ente di formazione internazionale con corsi di dottorato indirizzati ai possessori di laurea o diploma equivalente, operante a mezzo di sede unica posta sul territorio italiano, da cui la piena applicabilitá delle norme italiane in materia di accesso ai documenti amministrativi, e che comunque le norme europee in materia di trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi sono direttamente applicabili anche sul territorio italiano, ex art. 117, c. 1, Cost., posto che al contrario dovrebbe ritenersi un indebito ed abnorme vuoto di tutela nei confronti dell'azione amministrativa di tale istituzione universitaria facente capo all'Unione europea, stante la necessitá di assicurare anzitutto il principio del criterio meritocratico con valutazioni trasparenti, ravvisato che l'accedente ha trasmesso domanda ed allegati di partecipazione alla procedura di borsa di ricerca per ….. per l'a.a. …../….. in forza di domanda di partecipazione trasmessa il 17 gennaio 2020 per un progetto di ricerca avente titolo: "…..", ravvisato che per la ridetta procedura l'accedente ha ricevuto comunicazione di rigetto senza atto alcuno di valutazione nel merito della domanda trasmessa a mezzo email del ….., ravvisato che emergerebbe come i soggetti assegnatari della provvidenza sarebbero privi di titoli adeguati per il conferimento ed in particolare di titoli accademici non riconosciuti nell'ordinamento italiano ovvero comunitario, ovvero emergerebbe un'assoluta discrezionalitá nell'attribuzione delle ridette borse di ricerca senza garanzia alcuna di trasparenza ovvero imparzialità di valutazione favorendo soggetti connessi a docenti e ricercatori già operanti nell'Ateneo, come comprovato dal fatto che l'Ateneo non trasmette ai candidati esclusi alcun report di valutazione della candidatura, ravvisata per l'effetto l'esigenza di tutela dell'accedente quale non vincitore della ridetta procedura per il conferimento di borsa di ricerca presso l'Ateneo in indirizzo, onde ottenere copie delle valutazioni della propria domanda di borsa di ricerca, nonché di tutti i restanti candidati ivi compresi i soggetti vincitori*".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo endoprocedimentale regolato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ….. ha preso parte alla procedura per l'assegnazione della borsa di studio di cui alle premesse in fatto senza tuttavia ottenerla.

PQM

La Commissione, nei seni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. - Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*1) atti trasmessi e ricevuti all'/dall'amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di …., ovvero altra Autoritá giudiziaria, in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza; 2) atti trasmessi e ricevuti ad/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente; 3) copia fronte/retro del tagliando d'invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d'esclusione risultata inesitata; 4) copia fronte/retro dell'avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente; 5) ogni altro atto della societá di spedizione ….. da cui emerga l'invio da parte dell'Ateneo, la mancata consegna al destinatario ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per ….. posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto costituzionale …., indetta con D.R. n. ….. del …., da cui domanda trasmessa in data …., ore …., nonché in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per ….. posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto pubblico comparato …., indetta con D.R. n. ….. del …., da cui domanda trasmessa in data …., ore ….; ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. ….. del ….. in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che in seguito ed in forza del ridetto atto d'esclusione l'amministrazione ha insinuato segnalazione alla Procura della Repubblica di ….. in data …., Prot. …., ravvisato che l'amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti alla medesima Procura in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l'amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato altresí che occorre acquisire copia fronte/retro del tagliando d'invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d'esclusione risultata inesitata, nonché copia fronte/retro dell'avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente, cosí come ogni altro atto della societá di spedizione ….. da cui emerga l'invio, la mancata consegna ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente, DICA….. 2 ravvisato che sussiste esigenza di tutela, anche giurisdizionale, nei confronti degli atti adottati nell'ambito dei ridetti procedimenti amministrativi cosí come nei riguardi della segnalazione alla Procura della Repubblica di ….. in data …..,*

Prot. ….., ravvisato che nell'ambito dei ridetti procedimenti l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché sussiste anche l'esigenza d'accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione ai ridetti procedimenti di partecipazione ed esclusione dalle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università)".

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ha chiesto di accedere ad una serie di documenti collegati ad una procedura concorsuale indetta da parte resistente e dalla quale è stato poi escluso a motivo di un falso ideologico di cui lo stesso è stato accusato.

Al riguardo si rileva che il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'ostensione. Quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 2 della domanda di accesso, tuttavia, il ricorso merita accoglimento nei limiti in cui tale documentazione risulti effettivamente posseduta dall'amministrazione resistente; circostanza, allo stato, non nota e della quale lo stesso richiedente l'accesso non ha cognizione diretta.

PQM

La Commissione, nei seni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. - Area Risorse Umane-Settore Personale

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*1) atti relativi all'accedente formati e/o detenuti dall'amministrazione in indirizzo, anche in forza di trasmissione a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati terzi, italiani e stranieri, a far data dal ….. e sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento Diritto pubblico comparato ….. per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., con contratto scadente il ….., ravvisato che, in ragione del ridetto rapporto di servizio parasubordinato, l'amministrazione ha trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che l'amministrazione ha, per l'effetto, trattato dati personali dell'accedente in relazione a specifici procedimenti amministrativi formando e detenendo documenti amministrativi relativi all'accedente quantomeno nell'arco temporale dal ….. sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l'amministrazione ha trattato dati personali dell'accedente in relazione a specifici procedimenti amministrativi formando e detenendo documenti amministrativi relativi all'accedente quantomeno nell'arco temporale semestrale dal ….. alla data di risposta alla presente, ravvisato per l'effetto che per ragioni di tutela del trattamento dei dati personali dell'accedente quale docente a contratto sino alla scadenza contrattuale del ….., occorre acquisire ogni atto relativo all'accedente formato e/o detenuto dall'amministrazione in indirizzo, anche in forza di trasmissione a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici nonché privati terzi, italiani e stranieri, a far data dal ….. e sino alla data di risposta alla presente*".

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto il ….. ha adito in termini la Commissione. In data ….. u.s. è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale fa presente da una parte di aver riscontrato la richiesta di accesso già in data ….. e, comunque, di non possedere altro oltre quanto già osteso al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto dell'inesistenza, dichiarata da parte resistente nella propria nota difensiva, di altri documenti oltre quelli già rilasciati al ricorrente, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*«1) Atti trasmessi e ricevuti a/dalla Procura della Repubblica di ….. nonché ad altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti privati dal ….. sino alla data di risposta alla presente, restando esclusi gli atti già acquisiti all'esito d'anteriori separate istanze d'accesso agli atti e quali trasmessi alla suddetta Procura il* ….. ed …..".

La richiesta veniva motivata come segue "«*in qualità di candidato a procedure selettive a posti di professore a contratto, ex art. 23, c. 2, L. 240/2010, destinatario di segnalazioni trasmesse alla Procura della Repubblica di ….. nonché eventualmente anche ad altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti privati; ravvisata la discendente esigenza di tutela, anche giurisdizionale in relazione alle ridette segnalazioni; ravvisato che, in ragione delle ridette candidature e discendenti segnalazioni alla suddetta Procura, l'amministrazione ha per l'effetto trattato dati personali comuni e sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione ai suddetti procedimenti di partecipazione alle procedure selettive e discendenti segnalazioni ad amministrazioni e soggetti terzi dal ….. e sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, nonché in punto di trattamento dei dati personali, ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, proponendo un'articolata ricostruzione della fattispecie e dando atto di aver già riscontrato le richieste del ricorrente consegnando tutta la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, fa riferimento a vicenda identica ad altra già decisa nella seduta plenaria dello scorso ….. nel corso della quale il gravame veniva dichiarato inammissibile per non aver ricorrente allegato un valido documento di identità né indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata. La sostanziale identità contenutistica tra le due istanze di che trattasi è inferibile dalla lettura dell'istanza del ….., nella quale il ….. ….. chiedeva, tra l'altro di accedere ad "o*gni atto trasmesso ovvero ricevuto alla/dalla Procura della Repubblica di ….. in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, quale relativo all'accedente*".

Inoltre, a nulla vale, in tal senso, la riproposizione della istanza di accesso dello scorso ….., atteso che né l'istanza né il nuovo gravame contengono alcun elemento di novità rispetto al precedente e che parte resistente non ha nuovamente delibato sulla richiesta di accesso e che, infine, comunque non esistono ulteriori documenti oltre quelli già ostesi al ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Libera Università ….. – …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*1) domande di partecipazione dei restanti candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati; 2) deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che hanno approvato il piano strategico triennale di Ateneo degli anni* ….. e ….. *e del Consiglio di Dipartimento di* ….. del …..*, nonché del Comitato Esecutivo del* ….. *con cui é stata autorizzata la procedura di cui trattasi, nonché delle sedute in cui il Consiglio di Dipartimento ha individuato e proposto i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice della medesima procedura, ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato a tutte le ridette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consiglio di Dipartimento di* ….. *e Comitato Esecutivo; 3) verbali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, allorquando formati e detenuti*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di* ….. *posto di ricercatore a tempo determinato per il s.s.d. Diritto pubblico comparato-* ….. *di cui al bando del* …..*, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di proposta, indizione della procedura e di individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice da parte dei competenti organi d'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consiglio di Dipartimento di* ….. *e Comitato Esecutivo), ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha in parte negato ed in parte differito l'accesso, motivando come segue: "*l'accesso potrà essere effettuato solo dopo la chiusura del concorso che avverrà con delibera del vincitore da parte del Comitato Esecutivo. La nomina del vincitore verrà pubblicata sul sito* ….. *alla pagina* ….. *nella sezione dedicata al concorso. - potrà visionare ed estrarre copia della documentazione, previo appuntamento, presso i nostri uffici siti in* ….. *piano della palazzina centrale. - Non sarà possibile visionare il piano strategico triennale di Ateneo degli anni* …../…..*, non essendo un atto proprio della procedura concorsuale*".

Contro tale diniego/differimento il ….. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto al differimento relativo ai documenti della procedura concorsuale esso non appare legittimo, atteso che, dato anche l'esiguo numero di partecipanti (a quanto consta uno soltanto, oltre il ricorrente) non sussistono esigenze tali da giustificarlo ed *in parte qua*, dunque, il gravame merita accoglimento.

Quanto alla restante documentazione e di cui al punto 2 della domanda di accesso il ricorso, viceversa, non merita accoglimento, trattandosi di atti di pianificazione estranei alla procedura concorsuale e rispetto ai quali non sussiste un interesse qualificato in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*«domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati*".

La richiesta veniva motivata come segue "«*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario per il s.s.d. Diritto amministrativo….. di cui al Decreto Rettorale n. …..* del …..*, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019*".

Parte resistente ha differito l'accesso con nota del ….., rilevando che "*le domande di partecipazione dei candidati alla procedura selettiva (corredate dai relativi allegati) sono presentate tramite apposita repository e ad esse accede solo la Commissione giudicatrice successivamente allo svolgimento della prima riunione ove la Commissione definisce i criteri di selezione dei candidati. Ciò affinchè i predetti criteri di selezione siano definiti dalla Commissione senza che essa abbia conoscenza della identità dei candidati. Pertanto, non essendo stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, gli atti richiesti dalla S.V. sono conservati nella repository ed essi, per le ragioni sopra indicate, non sono attualmente accessibili pena il non corretto svolgimento della procedura selettiva*".

Contro tale determinazione il ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto del tenore del differimento dal quale si inferisce che la procedura, al momento in cui parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, si trovava ancora nella sua primissima fase di svolgimento e tenuto altresì conto della circostanza che le ragioni del differimento opposto appaiono legittime, siccome poste a tutela del corretto svolgimento della procedura medesima, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università di …..

FATTO

Il Sig. …..in data ….. u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: "*1) atti trasmessi e ricevuti all'/dall'amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di …..., ovvero altra Autoritá giudiziaria, in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza; 2) atti trasmessi e ricevuti ad/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente; 3) copia fronte/retro del tagliando d'invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d'esclusione risultata inesitata; 4) copia fronte/retro dell'avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente; 5) ogni altro atto della societá di spedizione ….. da cui emerga l'invio da parte dell'Ateneo, la mancata consegna al destinatario ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente*". La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto costituzionale…..., indetta con D.R. n.* ….. del …..., *da cui domanda trasmessa in data* ….. , ore …..., *nonché in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto pubblico comparato…..., indetta con D.R. n.* ….. *del* ….., *da cui domanda trasmessa in data* ….. ore ….. *ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n.* ….. *del* ….. *in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che in seguito ed in forza del ridetto atto d'esclusione l'amministrazione ha insinuato segnalazione alla Procura della Repubblica di* ….. *in data* ….., *Prot.* …../….., *ravvisato che l'amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti alla medesima Procura in data successiva al* ….. *e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l'amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al* ….. *e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato altresí che occorre acquisire copia fronte/retro del tagliando d'invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d'esclusione risultata inesitata, nonché copia fronte/retro dell'avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente, cosí come ogni altro atto della societá di spedizione* ….. *da cui emerga l'invio, la mancata consegna ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente ravvisato che sussiste esigenza di tutela, anche giurisdizionale, nei confronti degli atti adottati nell'ambito dei ridetti procedimenti amministrativi cosí come nei riguardi della segnalazione alla Procura della Repubblica di* ….. in data ….., *Prot.* …../….., *ravvisato che nell'ambito dei*

ridetti procedimenti l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché sussiste anche l'esigenza d'accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione ai ridetti procedimenti di partecipazione ed esclusione dalle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università"

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, a mezzo posta elettronica, dichiarando di rilasciare al ricorrente quanto da questi richiesto.

Il ricorrente medesimo, tuttavia, lamenta la mancata ostensione dei documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 e di conseguenza ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso l'ulteriore documentazione in proprio possesso in data 30 giugno u.s.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ….. s.r.l.s.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

La "….. S.r.l.s." in data 1 giugno 2020, ha presentato una richiesta accesso al Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nonché al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico, finalizzata all'estrazione di copia dei seguenti documenti:

"1. autorizzazioni da parte del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico, per l'espletamento del servizio integrativo antincendio presso il porto di ….. da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di ….., da ….. a *….., (OSSERVATO che le contingenti difficoltà di natura finanziaria, richiamate nelle Circolari del Dicastero in parola, impongono la necessità di limitare ad ipotesi imprescindibili la prestazione dei servizi di vigilanza non obbligatori, il cui costo per l'amministrazione, in termini di personale e mezzi impiegati, non trovando adeguala copertura, alimenta, come noto, una voce fortemente in perdita nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo di Amministrazione per il personale. Pertanto le richieste di privati, concernenti servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi da quelli ricompresi nel D.M. 22 febbraio 1996. n. 261, trovano accoglimento solo in via eccezionale e previa autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura dei Comandanti Provinciali VV.F. competenti per territorio.);*

2. pareri del Dicastero degli Interni sulla possibilità di prevedere il «servizio integrativo antincendio portuale presso il porto di …..e», di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

3. costi sostenuti dal Ministero degli Interni per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio presso il molo sottoflutti del Porto di …..., dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di ….. dal ….. al *…..;*

4. preventivi di spesa per lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio presso il molo sottoflutti del Porto di …..., da parte del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal ….. al *….., con eventuale censura dei dati sensibili di soggetti privati".*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, con PEC del ….. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, al momento della proposizione del ricorso (in data …..) non erano decorsi i trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione (che sarebbero scaduti in data 1 luglio 2020) per riscontrare l'istanza di accesso del richiedente e, pertanto, su di essa non si era ancora formato in silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di ….. – Commissione Medica di Verifica di …..

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione con la quale era stato richiesto nei suoi confronti un accertamento medico presso la Commissione di verifica, compresa la relazione illustrativa della richiesta.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza sostenendo che l'istanza di accesso avrebbe dovuto essere indirizzata all'Amministrazione compente in quanto la Commissione di Verifica rappresenta un mero organo "endoprocedimentale" ed avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca se detiene documentazione richiesta ed, in mancanza provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio che ritiene competente, affinchè possa provvedere a riguardo.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invitata l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione e, nel caso in cui non detenga i documenti, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Sig. …..

PEC: …..

…..

OGGETTO: Istanza ….. - (ns. rif. nota prot. DICA-…..)

Si comunica che la Commissione si è già espressa sulla questione oggetto dell'istanza, prot. DICA ….. del ….., con decisione di inammissibilità D ….. del 27 maggio 2020, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Si trasmette, altresì, copia della memoria dell'amministrazione resistente.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ….. (…..) di …..

FATTO

Il signor ….. ha presentato in data ….. un'istanza d'accesso rivolta alla ….. di ….., concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor ….. adiva la Commissione con ricorso del ….. affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 27 Maggio 2020 rilevando che, a causa della sospensione dei termini amministrativi ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, il silenzio rigetto non poteva dirsi formato al momento della presentazione del ricorso, sospendeva il ricorso invitando l'Amministrazione resistente a chiarire se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto. Invitava altresì il ricorrente a comunicare se effettivamente il documento richiesto fosse stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia ancora interesse alla decisione del ricorso. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge rimanevano interrotti.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, il sig. ….. inviava nota nella quale dichiarava che l'amministrazione adita non aveva *medio tempore* adottato alcun provvedimento espresso e di avere ancora interesse alla ostensione dei documenti richiesti.

Nessuna comunicazione perveniva da parte della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e del silenzio serbato dalla amministrazione resistente ritiene di poter decidere nel merito il ricorso, con accoglimento dello stesso.

L'istanza d'accesso ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale al fascicolo aziendale del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di …..

FATTO

Il Sig. ….., avendo ricevuto la notifica di un avviso orale da parte del Questore, ha rivolto un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere la documentazione posta alla base del provvedimento.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando:

a) che alcuni atti del procedimento sono stati oggetto di comunicazione all'A.G. e che sarebbero, pertanto, "*ancora coperti da segreto d'indagine*";

b) che per alcuni atti risalenti nel tempo e relativi a fatti definiti con sentenza, la richiesta andava rivolta all'A.G. competente;

c) che le altre risultanze citate nel provvedimento erano sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 415/1994.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario, per quanto riguarda la documentazione di cui al punto a) della parte in fatto, che l'Amministrazione richiedesse all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti sono soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante.

Per quanto concerne la documentazione di cui al punto b), nel rilevare che la circostanza che si tratti di atti risalenti nel tempo e a vicende definite con sentenza non implica che l'accesso possa essere richiesto solo all'A.G., la Commissione invitava l'Amministrazione ha chiarire se detenesse o meno anch'essa tale documentazione.

Con riferimento, infine, agli atti per i quali l'Amministrazione ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3 del D.M. 415/1994, la Commissione riteneva necessario, ai fini della decisione del ricorso, un chiarimento in ordine alla specifica lettera del citato art. 3 alla quale risulterebbe riconducibile la sottrazione all'accesso della documentazione richiesta

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

È pervenuta nota con cui l'Amministrazione rileva di aver richiesto il nulla osta all'A.G. per quanto concerne la documentazione di cui al punto a) e di essere in attesa di riscontro del quale si riserva di comunicare l'esito.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto b) la Questura ha dichiarato di detenerne copia e per il resto l'Amministrazione ha invocato la sottrazione all'accesso di cui all'art. 3, lettera a) del D.M. 415/1994.

Il ricorrente ha, dal canto suo, depositato una nota insistendo per la decisione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Questura, ritiene di mantenere sospesa la decisione in relazione alla documentazione di cui al punto a) in attesa della risposta dell'A.G. sull'esistenza di un segreto d'indagine ex art. 329.

Per quanto riguarda i documenti sub b) e, comunque, per i documenti per i quali non è stata invocata una specifica norma regolamentare ostativa all'accoglimento dell'istanza il ricorso va accolto atteso che l'interesse all'accesso sussiste ed è differenziato, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Quanto, infine, alla documentazione di cui al punto c) la Commissione, prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 415/1994, in base al quale sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: "*a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonchè degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*".

Per quanto sopra il ricorso va, sul punto, respinto non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire aggiornamenti sul riscontro alla richiesta di nulla osta da parte dell'A.G., mantenendo sul punto sospesa la decisione, e per il resto accoglie in parte il ricorso, rigettandolo per la restante parte nei sensi di cui in motivazione.